

POLIZZA DI ASSICURAZIONE

TIM Protezione Casa

Deluxe

IL PRESENTE SET INFORMATIVO CONTIENE:

- IL DIP DANNI
- IL DIP AGGIUNTIVO DANNI
- IL GLOSSARIO
- LE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA.

DATA DI REDAZIONE DEL PRESENTE SET INFORMATIVO 12.2025

“PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE I DOCUMENTI PRECONTRATTUALI”

Documento redatto secondo le linee guida “Contratti semplici e chiari”



Contratto di Assicurazione Rami Danni

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Net Insurance S.p.A.



TIM Protezione Casa Deluxe

Data ultimo aggiornamento: 06.2026

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di Assicurazione è?

TIM Protezione Casa Deluxe è il prodotto appositamente studiato per la protezione dei beni e del patrimonio delle persone fisiche che potranno proteggere, in un unico Contratto di Assicurazione, la propria Abitazione da vari eventi.

Il prodotto è suddiviso in 3 Sezioni, sempre operanti, secondo lo schema seguente:

1. Sezione Assistenza
2. Sezione Responsabilità Civile
3. Sezione Incendio



Che cosa è assicurato?

SEZIONE 1 – ASSISTENZA

La gestione del servizio di Assistenza di cui alle Prestazioni sottoindicate è stata affidata dalla Compagnia alla Struttura Organizzativa Europ Assistance Italia S.p.A. (di seguito Europ Assistance).

INVIO DI UN FABBRO PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Qualora l'Assicurato necessiti di un fabbro a seguito di: Furto / tentato Furto; smarrimento o rottura delle chiavi; guasto della serratura, che rendano impossibile entrare nell'Abitazione indicata in Polizza o che abbiano compromesso la funzionalità della porta in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un fabbro, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi. La Compagnia terrà a proprio carico il costo di uscita, di manodopera ed il materiale per la riparazione del Danno, **fino ad un massimo di Euro 350 per Sinistro.**

INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Qualora l'Assicurato necessiti di un idraulico a seguito di: allagamento; infiltrazione; mancanza d'acqua; mancato scarico delle acque nere, dovuti a rottura, otturazione, guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico dell'Abitazione indicata in Polizza, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un idraulico, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi. La Compagnia terrà a proprio carico il costo di uscita, di manodopera ed il materiale per la riparazione del Danno, **fino ad un massimo di Euro 350 per Sinistro.**

INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Qualora l'Assicurato necessiti di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'Abitazione indicata in Polizza per guasti: agli interruttori di accensione; alle prese di corrente; agli impianti di distribuzione interna, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un elettricista, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi. La Compagnia terrà a proprio carico il costo di uscita, di manodopera ed il materiale per la riparazione del Danno, **fino ad un massimo di Euro 350 per Sinistro.**

INVIO DI UN TERMOIDRAULICO NELLE H24

Qualora l'Assicurato necessiti, per l'Abitazione indicata in Polizza, di un termoidraulico a seguito del blocco della caldaia, dello scaldabagno, del boiler, la Struttura Organizzativa invierà un tecnico per ripristinare il funzionamento nelle 24 ore successive alla segnalazione, **esclusi sabato, domenica e festivi.** La Compagnia terrà a proprio carico i costi per l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di Euro 200 per Sinistro.**

INVIO DI UN TAPPARELLISTA NELLE H24

Qualora l'Assicurato necessiti di un tapparellista a seguito di: rottura, guasto, del sistema di avvolgimento e delle cinghie dell'Abitazione indicata in Polizza, la Struttura Organizzativa invierà un tecnico per ripristinare il funzionamento nelle 24 ore successive alla segnalazione, **esclusi sabato, domenica e festivi.** La Compagnia Assistance terrà a proprio carico i costi per l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di Euro 200 per Sinistro.**

INVIO DI UN VETRAIO NELLE H24

Qualora l'Assicurato necessiti di un vetraio a seguito di rottura dei vetri esterni dell'Abitazione indicata in Polizza, la Struttura Organizzativa invierà un tecnico nelle 24 ore successive alla segnalazione, **esclusi sabato, domenica e festivi.** La Compagnia terrà a proprio carico i costi per l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di Euro 200 per Sinistro.**



Che cosa non è assicurato?

SEZIONE 1 – ASSISTENZA

Sono esclusi dalle Garanzie di Assistenza:

- i Sinistri provocati o dipendenti da dolo;
- i Sinistri provocati o dipendenti da Terremoto, eruzioni vulcaniche, maremoti;
- i Sinistri provocati o dipendenti da Inondazione, Alluvione, allagamenti, penetrazione di acqua marina, frane, smottamenti;
- i Sinistri provocati o dipendenti da atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;
- i Sinistri provocati o dipendenti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni;
- i Sinistri provocati o dipendenti gelo, umidità, stillicidio, mancata o insufficiente manutenzione, ad eccezione dei casi Incendio, Esplosione e Scoppio per le Prestazioni di Assistenza Casa;
- i danni subiti da immobili diversi dall'Abitazione indicata in Polizza.



Ci sono limiti di copertura?

SEZIONE 1 – ASSISTENZA

Le Prestazioni sono fornite, nei casi indicati nelle Condizioni di Assicurazione, fino ad un massimo di 3 volte per ciascun tipo durante il periodo di durata della Polizza.

Per INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA, sono esclusi i Sinistri:

dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad esempio lavatrici); dovuti all'interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore; dovuti alla rottura delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari; dovuti a negligenza dell'Assicurato.

Per INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA, sono esclusi i Sinistri:

- dovuti a corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato; dovuti all'interruzione della corrente elettrica da parte dell'ente erogatore; dovuti a guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'Abitazione a monte e a valle del contatore.

Per INVIO DI UN TERMOIDRAULICO / TAPPARELLISTA / VETRAIO NELLE H24, sono esclusi:

- . tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione.



Dove vale la copertura?

L'Assicurazione vale per i Contraenti aventi residenza Italia e per le Abitazioni ubicate in Italia. La Garanzia di Responsabilità Civile della Vita Privata è valida per eventi in tutto il mondo.



Che obblighi ho?

Quando il Contraente sottoscrive il contratto ha l'obbligo di fare dichiarazioni veritiere esatte e complete.

Le dichiarazioni non vere, inesatte o non comunicate, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare eventuali altre assicurazioni riguardanti gli stessi Rischi garantiti dalla presente Assicurazione.

In caso di Sinistro il Contraente ha l'obbligo di darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, ai sensi dell'art. 1910 c.c..



Quanto e come devo pagare?

L'Assicurazione prevede il pagamento di un Premio, quale corrispettivo, per la durata annuale dell'Assicurazione. L'importo del Premio annuo è frazionato in rate mensili senza oneri aggiuntivi. Il frazionamento del Premio non esonera dall'obbligo di pagare l'intero Premio annuo, ciò anche in caso di cessazione del Rischio nel corso del Periodo di efficacia dell'Assicurazione.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza, se è stato pagato il Premio o la prima rata di Premio; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. L'Assicurazione conclusa mediante Tecniche di Comunicazione a Distanza decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui l'Assicuratore ha raccolto la volontà di concludere il contratto. Da tale momento, l'Assicuratore garantisce le coperture assicurative prestazioni oggetto del Contratto stesso, sempre che sia stato pagato il Premio. L'Assicurazione ha una durata annuale e, in mancanza di disdetta, il contratto è prorogato per un anno e così a seguire. In caso di disdetta, la Polizza scadrà alle ore 24.00 dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto. Il contratto di assicurazione si perfeziona con il pagamento del Premio.



Come posso disdire la polizza?

- Inviando alla Compagnia o al Distributore richiesta di disdetta mediante lettera raccomandata o posta elettronica/posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della Scadenza annuale. E' prevista la facoltà di recedere dal contratto concluso mediante Tecniche di Comunicazione nei 14 giorni successivi dalla data di sottoscrizione ovvero dalla data di ricezione della documentazione contrattuale:
- a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo: Net Insurance S.p.A. c/o Casella Postale 106 – 26100 CREMONA – Italia;
- a mezzo posta elettronica o posta elettronica certificata all'indirizzo wecare@netinsurance.it.

L'Assicuratore rimborsa integralmente il Premio versato, con le medesime modalità di pagamento utilizzate dal Contraente, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di recesso.

Contratto di Assicurazione Rami Danni
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)



Compagnia: Net Insurance S.p.A.

TIM Protezione Casa Smart

Data ultimo aggiornamento: 02.2026

il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Net Insurance S.p.A. - Società per Azioni fa parte del Gruppo Assicurativo Poste Vita – Albo Gruppi Assicurativi IVASS n.43 -Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4, 00161 Roma, Tel. 06 89326.1 - Fax 06 89326.800; Sito internet: www.netinsurance.it; Email: info@netinsurance.it; PEC: netinsurance@pec.netinsurance.it

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni di cui ai Provvedimenti IVASS n. 1756 del 18/12/2000, n. 2131 del 4/12/2002, n.2444 del 10/7/2006, n. 3213000422 del 9/4/2013, n. 231077 del 20/12/2017 e n. 0297134/23 del 22/12/2023. Iscritta all'Albo delle imprese IVASS n. 1.00136

Il patrimonio netto di **Net Insurance S.p.A.** ammonta € 98.621.883 e il risultato economico di periodo ammonta a € 8.955.594. L'indice di solvibilità per il requisito patrimoniale di solvibilità (solvency ratio) è pari a 181,64%.

Tutti i dati sono desunti dal Bilancio della Società al 31/12/2024 disponibile sul sito internet dell'impresa al seguente link:

<http://www.netinsurance.it>

Al contratto si applica la legge italiana.



Cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni

SEZIONE 1 – ASSISTENZA

INVIO DI UN TECNICO RIPARATORE DI ELETTRODOMESTICI

Qualora l'Assicurato necessiti, per l'Abitazione indicata in Polizza, di un tecnico riparatore di elettrodomestici, per guasti a lavatrice, lavastoviglie, frigorifero, congelatore, climatizzatore, asciugatrice, forno e lavasciuga fuori garanzia, la Struttura Organizzativa invierà un tecnico nelle 24 ore successive alla segnalazione, **esclusi sabato, domenica e festivi**. La Compagnia terrà a proprio carico i costi per l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di Euro 200 per Sinistro**.

INTERVENTI DI EMERGENZA PER DANNI D'ACQUA

Qualora l'Assicurato necessiti di un intervento d'emergenza a seguito di allagamento o infiltrazione dovuti a: rottura, otturazione, guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico, la Struttura Organizzativa invierà personale specializzato in tecniche di asciugatura, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

La Compagnia terrà a proprio carico il costo dell'intervento **fino ad un massimo di Euro 200 per Sinistro**.

RIENTRO ANTICIPATO

Qualora l'Assicurato necessiti, mentre si trova in viaggio, di rientrare all'Abitazione danneggiata prima della data programmata e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, in seguito a Sinistro dovuto a Incendio, Furto, tentato Furto o allagamento, la Struttura Organizzativa fornirà un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica per permettere il rientro. L'Assicurato dovrà successivamente documentare, su richiesta della Struttura Organizzativa, le cause del Sinistro. La Compagnia terrà a proprio carico i costi dell'intervento:

- **fino ad un massimo di Euro 250 (duecentocinquanta) per Sinistro se il viaggio avverrà in Italia;**
- **fino ad un massimo di Euro 350 (trecentocinquanta) per Sinistro se il viaggio avverrà all'estero.**

RIENTRO DA PRONTO SOCCORSO

Qualora l'Assicurato necessiti, a seguito di Infortunio causato da Scippo o di Rapina, di un'ambulanza per rientrare alla propria Abitazione dopo il ricovero di primo soccorso, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il trasporto. La Compagnia terrà a proprio carico i costi **fino ad una percorrenza massima di 300 Km tra andata e ritorno**.

ASSISTENZA PER CURE FISIOTERICAPICHE CON INDIRIZZO RIABILITATIVO PRESSO L'ABITAZIONE, IN ITALIA

Qualora l'Assicurato necessiti, a seguito di Infortunio causato da Scippo o di Rapina, di un fisioterapista presso la propria Abitazione nel periodo di convalescenza, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente un fisioterapista. La Compagnia terrà a proprio carico l'onorario del fisioterapista **fino ad un massimo di Euro 500 per Sinistro e per Anno assicurativo**.

SUPPORTO PSICOLOGICO

Qualora l'Assicurato necessiti, a seguito di Scippo o di Rapina, di un aiuto psicologico, la Struttura Organizzativa provvederà all'organizzazione di una consulenza di supporto psicologico. La Compagnia terrà a proprio carico un massimo di 6 sedute **con il limite complessivo di Euro 1.000 per Sinistro e Anno assicurativo**.

RIFACIMENTO DOCUMENTI

Qualora l'Assicurato subisca uno Scippo o una Rapina dei documenti personali (passaporto, patente di guida, carta d'identità), la Struttura Organizzativa indicherà cosa serve per rifare i documenti, i tempi e i costi dell'operazione. La Prestazione è fornita dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 esclusi i giorni festivi.

AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE

Se l'autovettura dell'Assicurato viene rubata dal box di pertinenza dell'Abitazione indicata in Polizza, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione una autovettura in sostituzione. Questa autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1200 cc di cilindrata e a chilometraggio illimitato, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.

La Compagnia terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell'autovettura, **per un massimo di 3 giorni consecutivi**.

SEZIONE 2 – RESPONSABILITA' CIVILE

La Compagnia è tenuta a pagare nel corso dell'Anno assicurativo, per ogni Sinistro in Garanzia, un importo massimo rappresentato dal Massimale di € 500.000 (cinquecentomila) indicato in Polizza. La Compagnia tiene indenne il **Contraente e/o il suo Nucleo Familiare**, per la somma che deve risarcire (capitale, interessi e spese), se **civilmente responsabili, ai sensi di Legge, di Danni involontariamente causati a terzi** per: morte, lesioni personali; distruzione o deterioramento di Cose; Danni ad animali; in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito della **vita privata** e della **proprietà o conduzione dell'Abitazione indicata in Polizza**.

A titolo esplicativo e non esaustivo sono garantiti i fatti di seguito elencati:

PROPRIETA' O CONDUZIONE DELL'ABITAZIONE

- **la conduzione dell'Abitazione indicata in Polizza nonché delle relative Pertinenze; la proprietà dell'Abitazione indicata in polizza e relative Pertinenze, comprese le parti del Fabbricato costituenti proprietà comune di Abitazioni in Fabbricati plurifamiliari;**

sono compresi i Danni derivanti:

- dallo spargimento d'acqua, conseguente a rottura accidentale, anche se dovuta a gelo, di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, di riscaldamento o al servizio di elettrodomestici; dalla caduta di antenne radio-televisive; dalla proprietà dell'impianto fotovoltaico e/o Impianto solare termico di pertinenza dell'Abitazione indicata in Polizza; dalla proprietà di giardini, piante, piscine, strade private, attrezzature per giochi ed attrezzature sportive, di pertinenza dell'Abitazione indicata in Polizza; da caduta di neve e ghiaccio non rimossi a tempo dai Tetti e dalle coperture del Fabbricato dell'Abitazione indicata in Polizza;
- dalla conduzione di parchi alberati e giardini, strade private, marciapiedi, piani di calpestio di pertinenza del Fabbricato, aree scoperte non gravate da servitù pubblica, cortili, piazzali e piscine.

VITA QUOTIDIANA

- l'uso di apparecchi domestici in genere; l'attività dei Collaboratori addetti ai servizi domestici (compresi badanti), per fatti inerenti alle loro mansioni;
- la somministrazione di cibi e bevande che provochi intossicazione o avvelenamento degli ospiti; l'organizzazione di feste familiari o tra amici;
- la proprietà o l'uso di Biciclette, Biciclette elettriche, Monopattini Non Elettrici, Velocipedi in genere, veicoli motore in uso a disabili (purché non soggetti ad assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile di cui alla legge 24.12.1969 n.990 e successive modifiche).

TEMPO LIBERO

- l'uso di camere d'albergo, B&B case-vacanze; la pratica di campeggio; la detenzione o l'uso autorizzato di armi e relative munizioni nel rispetto delle norme vigenti, **escluso l'impiego per la caccia e la pesca subacquea**; la pratica di sport, l'attività di bricolage, giardinaggio, pesca e di hobby in genere;
- la proprietà e l'uso di imbarcazioni a vela o senza motore lunghe fino a 6,50 mt. (per esempio barche a remi);
- l'attività di volontariato, **escluse quelle di natura medico-infermieristica**.

FAMIGLIA CON FIGLI

- il fatto di figli minori di cui i genitori debbano rispondere, anche quando sono all'estero per studio; qualora l'Assicurato sia separato o divorziato, la Garanzia è comunque operante per il fatto dei figli minori che non vivono stabilmente con lui (ad esempio i figli affidati all'altro genitore o in affidamento congiunto, anche nel caso in cui vivano prevalentemente presso l'altro genitore); la partecipazione, in qualità di genitore, agli organi collegiali scolastici ed alle attività autorizzate dalle autorità scolastiche per gite, manifestazioni sportive, manifestazioni ricreative nell'ambito del centro scolastico;
- l'utilizzo di appartamenti o camere in affitto, al di fuori del comune di residenza, da parte di figli studenti universitari iscritti nello stato di famiglia del Contraente; l'attività di baby sitter, per fatti che riguardano le loro mansioni;
- l'uso di ciclomotori, motoveicoli, autovetture, natanti, sia di proprietà sia di terzi, da parte di minori non aventi i requisiti di Legge per la loro guida, all'insaputa dei genitori, **a condizione che i veicoli (o natanti) siano assicurati con una specifica polizza di assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile di cui alla legge 24.12.1969 n.990 e successive modifiche**;
- qualora l'Assicurato si occupi temporaneamente, a titolo gratuito e di cortesia, della vigilanza dei figli minori di persone non componenti la famiglia anagrafica dell'Assicurato stesso, l'Assicurazione è estesa anche alla **Responsabilità Civile** dei genitori del minore. L'Assicurazione è valida esclusivamente per la **Responsabilità Civile** derivante all'Assicurato o ai genitori del minore, ai sensi di Legge, per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati e per morte o lesioni personali, involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale del minore. **L'Assicurazione è limitata al periodo di vigilanza da parte dell'Assicurato - sono in ogni caso esclusi - i Danni provocati dal minore all'Assicurato.**

PROPRIETA' O USO DI ANIMALI DOMESTICI

- la copertura opera per i Rischi derivanti da proprietà o uso di Animali domestici.
- Tale Garanzia è valida anche per conto di persone che temporaneamente abbiano in affidamento l'animale, a titolo gratuito e con il consenso dell'Assicurato. **In caso di coesistenza di altra assicurazione di Responsabilità Civile, la Polizza per la presente Garanzia opererà a secondo rischio.**

SEZIONE 3 – INCENDIO

Sono in garanzia, nei limiti indicati nelle Condizioni di Assicurazione, i danni al Fabbricato derivanti da:

- **INCENDIO, FULMINE, IMPLOSIONE E SCOPPIO; EVENTI ATMOSFERICI; ATTI VANDALICI DOLOSI E SABOTAGGIO; ESPLOSIONE; URTO VEICOLI ; FUMO, GAS E VAPORI; CADUTA AEROMOBILI; ONDA SONICA; ACQUA CONDOTTA; TRABOCCAMENTO ACQUA; GUASTI PER IMPEDIRE O ARRESTARE L'INCENDIO; SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO; SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEL GUASTO; SPESE DI RICERCA E RIPRISTINO DA DISPERSIONE DI GAS; RICORSO TERZI; IMPIANTI FOTOVOLTAICI e/o SOLARI TERMICI**



Che Cosa NON è assicurato? Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni

Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni

SEZIONE 1 – ASSISTENZA – Esclusioni di garanzia

Per INVIO DI UN TECNICO RIPARATORE DI ELETTRODOMESTICI, sono esclusi:

- tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione; gli elettrodomestici coperti dalla garanzia del costruttore o del venditore che, per le riparazioni seguono le procedure della garanzia in essere.

Per INTERVENTI DI EMERGENZA PER DANNI D'ACQUA, sono esclusi:

- i Sinistri dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad esempio lavatrici); i danni dovuti a tracimazione in seguito

a otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari;

- i Sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato.

Per RIENTRO ANTICIPATO, sono esclusi:

- i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire adeguate informazioni sull'evento "Incendio e rischi accessori", "Furto", tentato Furto o allagamento da cui deriva la necessità di rientro dal viaggio.

Per AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE, sono escluse:

- le spese del carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per legge e le relative franchigie;
- le cauzioni richieste dalla società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato;
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto di 3 giorni, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa.

SEZIONE 2 – RESPONSABILITA' CIVILE – Sono esclusi i danni:

- alle Cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed alle Cose altrui che derivino da Incendio, Implosione, Esplosione o Scoppio. Sono in ogni caso esclusi i Danni ai locali ed al Contenuto dell'Abitazione, indicata in Polizza, abitata in conduzione dall'Assicurato;
- da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore;
- da proprietà ed uso di natanti o unità naviganti diversi da quelli descritti alla "Garanzia RESPONSABILITA' CIVILE DELLA VITA PRIVATA"; da a Furto; derivanti dalla proprietà o conduzione di Abitazioni diverse da quella indicata in Polizza;
- derivanti dalla proprietà o uso di animali non domestici, salvo quanto previsto alla "Garanzia RESPONSABILITA' CIVILE DELLA VITA PRIVATA";
- provocati ai terzi, se l'uso e la proprietà dell'Animale Domestico sono esercitati in violazione alle disposizioni di legge, compresi quelli derivanti da cani non iscritti all'anagrafe canina, nonché i cani per i quali l'ente locale, a seguito di segnalazione del "servizio veterinario", ha predisposto misure di prevenzione in seguito ad episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di criteri di rischio; sono altresì esclusi i danni conseguenti a uso professionale;
- derivanti dalla proprietà di animali da sella; derivanti dall'esercizio della caccia e della pesca subacquea;
- verificatisi nello svolgimento di gare sportive e relativi allenamenti se sono effettuati non a carattere amatoriale o prevedano l'impiego di veicoli a motore; verificatisi nella pratica del paracadutismo, parapendio e sport aerei in genere;
- causati da esercizio di attività professionali, od attività comunque retribuite, svolte dall'Assicurato e/o dal proprio Nucleo Familiare;
- conseguenti a inadempimenti di natura contrattuale o tributaria; derivanti da impiego di aeromobili; derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- verificatisi in relazione alla proprietà e conduzione dello studio professionale; causati da presenza, detenzione di amianto, di prodotti di amianto o contenenti amianto o da questo derivanti; derivanti da campi elettromagnetici; conseguenti ad attività di volontariato di natura medico-infermieristica;
- conseguenti a: inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; deviazione, alterazione, interruzione, impoverimento di sorgenti, corsi d'acqua, falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- a Cose dei Collaboratori domestici (compresi badanti e baby sitter); verso i Collaboratori domestici (compresi badanti e baby sitter) non in regola con le normative di Legge; causati dai Collaboratori domestici (compresi badanti e baby sitter) non in regola con le normative di Legge;
- derivanti dall'esecuzione in proprio di lavori di Manutenzione straordinaria; derivanti unicamente da umidità, stitilicidio ed in genere da insalubrità dei locali; derivanti dalla violazione intenzionale di Leggi e regolamenti relativi alla proprietà, detenzione ed uso di armi per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili; limitatamente alla proprietà, da spargimento d'acqua diverso da quello conseguente a rotture accidentali di tubazioni, condutture o impianti idrici ed igienici; da rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica; dalla proprietà o uso di Monopattini Elettrici.

SEZIONE 3 – INCENDIO

Ferme le esclusioni previste nelle singole Garanzie, sono esclusi i Danni:

- al Contenuto;
- causati da atti di guerra, insurrezione, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo quanto previsto alla Garanzia INCENDIO E RISCHI ACCESSORI" al punto: "atti vandalici dolosi e sabotaggio";
- commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- causati da Terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti;
- di smarrimento, Furto, Rapina, estorsione o imputabili a qualsiasi ammanco dei beni assicurati, avvenuti in occasione degli eventi coperti dall'Assicurazione;
- alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno Scoppio o Implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetto di materiale; da gelo e acqua condotta, salvo quanto previsto alla "Garanzia INCENDIO E RISCHI ACCESSORI" al punto "fuoriuscita di acqua condotta";
- subiti dagli Impianti fotovoltaici e/o Impianti solari termici, salvo quanto previsto alle "Estensioni di Garanzia INCENDIO E RISCHI ACCESSORI" alla voce "IMPIANTI FOTOVOLTAICI e/o SOLARI TERMICI";
- conseguenti ad Esplosione che derivi dalla detenzione illegale di sostanze o ordigni esplosivi conosciuta dal Contraente o dall'Assicurato;
- indiretti, quali profitti sperati, danni del mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi; causati da Esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; da umidità, stitilicidio, trasudamento, infiltrazione; da cedimento, franamento o smottamento del terreno, fenomeno elettrico e sovraccarico neve.



Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono espresse di seguito maggiori informazioni.

La Sezione 3- Incendio è operante a condizione che l'Abitazione indicata in Polizza sia ubicata in **Fabbricati conformi alle seguenti caratteristiche costruttive**: devono essere destinati ad uso abitativo, compresi eventuali locali comunicanti adibiti a studio professionale; devono costituire **Abitazione abituale o saltuaria dell'Assicurato, di sua proprietà oppure condotta in locazione o goduta in comodato d'uso dall'Assicurato o da terzi**; non devono essere in fase di costruzione; devono essere in buone condizioni di statica, manutenzione e conservazione; devono essere costruiti con materiali prevalentemente **Incombustibili**; sono altresì considerati **Incombustibili** i materiali in legno lamellare o i pannelli modulari in multistrato di legno di spessore minimo di 8 cm. L'Abitazione deve inoltre, trovarsi in un edificio destinato per almeno i tre quarti della superficie complessiva ad abitazioni civili, uffici, alberghi, scuole o luoghi di culto. Nella restante parte, non devono essere presenti edifici destinati a cinema, teatri, sale da gioco, sale da ballo e night club.



A chi è rivolto questo prodotto:

TIM Protezione Casa Deluxe è il prodotto appositamente studiato per la protezione dei beni e del patrimonio delle persone fisiche che potranno proteggere, in un unico Contratto di Assicurazione, la propria Abitazione da vari eventi.



Quali costi devo sostenere?

Sul Premio pagato, incidono i seguenti costi per l'intermediazione assicurativa, a carico del Contraente, del 45%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione o dell'Intermediario assicurativo con cui si entra in contatto, devono essere preliminarmente presentati per iscritto (posta, fax, email/PEC) all'Ufficio Reclami secondo le seguenti modalità: PEC: ufficio.reclami@pec.netinsurance.it Posta: NET INSURANCE S.p.A. - C.A. Ufficio Reclami – Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4 - 00161 ROMA Sarà cura della Compagnia di assicurazioni fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, come previsto dalla normativa vigente.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo OPPURE diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET	Presentando ricorso: - all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile oppure - al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	- Laddove espressamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un Sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti. Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia di assicurazioni la volontà di dare avvio alla stessa. La Compagnia di assicurazioni provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza. - Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente ossia quello in cui ha sede l'impresa che ha stipulato il contratto (rintracciabile all'indirizzo http://www.ec.europa.eu/odr) attivando la procedura FIN - NET oppure direttamente all'IVASS, che provvederà lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Il presente contratto è soggetto all'imposta sui premi di assicurazione vigente in Italia. Le prestazioni assicurate non sono soggette a tassazione.
---	---

Cos'è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: https://www.netinsurance.it/comunicazioni/diritto-alloblio-oncologico/
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE ED ALL'ASSICURATO (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA.

Condizioni di Assicurazione

TIM Protezione Casa **Deluxe**



Contratto di Assicurazione Danni a protezione dell'Abitazione e del Nucleo Familiare

Sommario

PREMESSA.....	3
GLOSSARIO.....	3
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	9
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio.....	9
Art. 2 - Conclusione del contratto di assicurazione - Effetto, durata e disdetta del contratto - Premio	9
Art. 3 - Effetto e recesso del contratto stipulato mediante tecniche di comunicazione a distanza	9
Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione.....	10
Art. 5 - Forma delle comunicazioni.....	10
Art. 6 - Aggravamento del Rischio	10
Art. 7 - Diminuzione del Rischio.....	10
Art. 8 - Esagerazione dolosa del Danno	10
Art. 9 - Recesso in caso di Sinistro	10
Art. 10 - Riduzione dei capitali/massimali assicurati	10
Art. 11 - Cambiamento dell'Abitazione	11
Art. 12 - Validità territoriale	11
Art. 13 - Colpa grave.....	11
Art. 14 - Buona fede.....	11
Art. 15 - Assicurazione per conto altrui – Titolarità dei diritti e degli obblighi nascenti dalla Polizza	11
Art. 16 - Oneri fiscali	11
Art. 17 - Altre assicurazioni	11
Art. 18 - Limite massimo dell'Indennizzo	11
Art. 19 - Giurisdizione, Procedimento di mediazione, Foro competente	11
Art. 20 - Glossario/Rinvio alle norme di Legge e Legge applicabile al Contratto	12
Art. 21 - Restrizioni Internazionali – Inefficacia del Contratto.....	12
SEZIONE 1 – ASSISTENZA.....	12
COSA È ASSICURATO	12
Art. 22 - Garanzie ASSISTENZA.....	12
Art. 22.1 - Garanzie ASSISTENZA CASA.....	12
Art. 22.2 - Garanzie ASSISTENZA PERSONA	14
COSA NON È ASSICURATO.....	15
Art. 23 - Esclusioni.....	15
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO – Valido per la Sezione 1.....	16
Art. 24 - Come attivare le prestazioni Assistenza	16
Art. 25 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro	16
SEZIONE 2 – RESPONSABILITA' CIVILE	17
COSA È ASSICURATO	17
Art. 26 - Garanzia RESPONSABILITA' CIVILE DELLA VITA PRIVATA	17
Art. 27 - Condizioni particolari sempre valide ed operanti.....	19
COSA NON È ASSICURATO.....	20
Art. 28 - Esclusioni.....	20
CONDIZIONI DI OPERATIVITA' E LIMITI	21
Art. 29 - Persone non considerate terzi	21
Art. 30 - Massimale	21
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	21

Condizioni di Assicurazione

TIM Protezione Casa Deluxe



Contratto di Assicurazione Danni a protezione dell'Abitazione e del Nucleo Familiare

Art. 31 - Cosa fare in caso di Sinistro	21
Art. 32 - Gestione delle Vertenze	21
SEZIONE 3 – INCENDIO E RISCHI ACCESSORI	22
CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ	22
Art. 33 - Caratteristiche costruttive dei Fabbricati	22
COSA È ASSICURATO	22
Art. 34 - Cose assicurate	22
Art. 35 - Garanzia INCENDIO E RISCHI ACCESSORI	23
Art. 36 - Estensioni di Garanzia INCENDIO E RISCHI ACCESSORI (sempre operanti)	25
Art. 37 - Garanzia Rischio Locativo	26
COSA NON È ASSICURATO	26
Art. 38 - Esclusioni	26
VALORE DELLE COSE ASSICURATE	27
Art. 39 - Valore delle Cose assicurate	27
Art. 40 - RIPARAZIONE DIRETTA	27
Art. 41 - Rinuncia al diritto di rivalsa	28
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	28
Art. 42 - Cosa fare in caso di Sinistro	28
Art. 43 - Procedura per la valutazione del Danno	29
Art. 44 - Mandato ai Periti	29
Art. 45 - Pagamento dell'Indennizzo	30
Art. 46 - Anticipo sull'Indennizzo	30
CONTATTI UTILI	1

Condizioni di Assicurazione

TIM Protezione Casa Deluxe



Contratto di Assicurazione Danni a protezione dell'Abitazione e del Nucleo Familiare

PREMESSA

TIM Protezione Casa Deluxe è il prodotto appositamente studiato per la protezione dei beni e del patrimonio delle persone fisiche che potranno proteggere, in un unico Contratto di Assicurazione, attraverso varie Prestazioni di Assistenza, la propria Abitazione da vari eventi.

Il prodotto è suddiviso in 3 Sezioni, sempre operanti, secondo lo schema seguente:

1. Sezione Assistenza
2. Sezione Responsabilità Civile
3. Sezione Incendio

Le Condizioni di Assicurazione riportate nelle pagine seguenti formano parte integrante della Polizza sottoscritta dal Contraente. L'Assicurazione vale esclusivamente per le Garanzie riportate a stampa sul modello di Polizza ed è prestata per i Capitali assicurati e/o i Massimali ivi indicati. Le Carenze, le Franchigie e i limiti di Indennizzo previste/i per le diverse Garanzie sono riportate/i all'interno delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Le coperture assicurative richiamate in Polizza sono operanti se è stato pagato il relativo Premio.

Avvertenza

A fine di agevolare la lettura e la comprensione del testo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 209/05, le clausole che indicano decadenza, nullità o limitazione delle Garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono state evidenziate: con fondo colorato o in grassetto nelle Condizioni di Assicurazione.

I termini che nel testo contrattuale rinviano al Glossario sono riportati con iniziale in maiuscolo.

GLOSSARIO

Nel testo delle Condizioni di Assicurazione si incontrano spesso le parole e i termini elencati, ai quali la Compagnia e il Contraente attribuiscono il significato di seguito espresso, che assume pieno valore ai fini dell'interpretazione della normativa contrattuale.

Definizioni Comuni a tutte le coperture

Abitazione

I locali, indicati in Polizza, ubicati in territorio italiano, di proprietà o in uso dell'Assicurato, destinati a civile abitazione ed a studio privato se coesistente, comprese eventuali quote di Fabbricato di proprietà comune.

Abitazione abituale

L'Abitazione adibita a dimora abituale per la maggior parte dell'anno.

Abitazione in uso terzi

L'Abitazione, di proprietà dell'Assicurato, data a terzi in locazione o in comodato d'uso.

Abitazione saltuaria

L'Abitazione non adibita a dimora abituale.

Allagamento - Flash Floods

Rapido allagamento causato da un eccesso di

precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.

Alluvione – Inondazione

Fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini naturali o artificiali, anche se provocata da Terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.

Animali domestici

Cani, gatti, uccelli, pesci, criceti, conigli, tartarughe.

Condizioni di Assicurazione

TIM Protezione Casa Deluxe



Contratto di Assicurazione Danni a protezione dell'Abitazione e del Nucleo Familiare

Anno assicurativo

Periodo calcolato in anni interi a partire dalle ore 24.00 della data di effetto.

Arbitrato

Le Parti, di comune accordo, rinunciano al ricorso all'Autorità Giudiziaria ordinaria per risolvere controversie che riguardano l'interpretazione o l'esecuzione del contratto. Esso può essere rituale, quando la decisione degli arbitri (lodo) ha efficacia pari alla sentenza di un giudice, oppure irrituale quando gli arbitri regolano senza particolare formalità il rapporto controverso e la loro decisione è vincolante solo tra le Parti.

Assicurato

Soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione. Gli Assicurati sono il Contraente ed i membri del relativo Nucleo Familiare.

Assicurazione o Contratto di Assicurazione

Il presente Contratto di Assicurazione.

Assistenza

La Garanzia assicurativa con la quale la Compagnia si impegna a mettere a immediata disposizione dell'Assicurato un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito. L'aiuto può consistere nella prestazione di un servizio o nella corresponsione di una somma di denaro, ove la prestazione diretta del servizio non fosse possibile.

Bicicletta

Velocipede di cui all'art. 50 del Codice della Strada (D. Lgs. del 30.4.1992 e successive modifiche).

Trattasi di veicolo con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo.

È altresì considerata velocipede la bicicletta a pedalata assistita, dotata di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.

I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.

Capitale Assicurato

L'importo massimo che la Compagnia indennizza in

caso di Sinistro ed è riportato in Polizza.

Collaboratori domestici

Prestatori di lavoro addetti ai servizi domestici compresi badanti e baby-sitter.

Compagnia

Net Insurance S.p.A.

Contenuto

Il Contenuto dell'Abitazione assicurata. A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) arredamento, elettrodomestici, mobili in genere dell'Abitazione e studio privato compresi l'archivio e documenti personali, libri, abbigliamento personale, biancheria, provviste di famiglia e quanto serve per uso di casa e personale e le opere di miglioria ed addizionali apportate alla casa dall'Assicurato locatario;
- b) oggetti particolari, quali apparecchi audiovisivi (radio, televisori, videoregistratori, DVD, complessi stereofonici, registratori e simili), apparecchi ottici (macchine fotografiche, cineprese, videocamere, proiettori, binocoli, telescopi e simili), altri apparecchi elettrici ed elettronici (computer, stampanti, apparecchi fax, apparecchi telefonici portatili, sistemi di prevenzione e allarme con le loro parti esterne e simili), nonché le parabole e/o antenne TV singole, apparecchi di riscaldamento, aerazione, condizionamento d'aria (purché siano mobili), armi da fuoco, orologi in metallo non prezioso, strumenti musicali, macchine da cucire;
- c) oggetti pregiati, quadri e tappeti, arazzi, sculture, collezioni in genere, oggetti d'arte ovvero quelli riportati su catalogo ufficiale (esclusi gioielli), pellicce, oggetti e servizi di argenteria;
- d) gioielli e preziosi;
- e) i veicoli, natanti, roulotte, velocipedi e relativi motori fuoribordo fino a 40 cavalli,
- f) nonché gli alberi, le piante diverse da quelle d'appartamento, i cespugli, i prati e le coltivazioni floreali e agricole in genere.

Contraente

Il soggetto, Persona fisica, che sottoscrive il Contratto di Assicurazione e paga il Premio.

Cose

Gli oggetti materiali e limitatamente alla sola Garanzia di Responsabilità Civile, anche gli animali.

Condizioni di Assicurazione

TIM Protezione Casa Deluxe



Contratto di Assicurazione Danni a protezione dell'Abitazione e del Nucleo Familiare

Danni

I danni risarcibili ai sensi di Legge in conseguenza di morte o lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose.

Dipendenze e/o Pertinenze

Cantine, soffitte, box, compresi recinzioni, cancellate, alberi ed altre cose destinate in modo durevole al servizio od ornamento del Fabbricato, presenti nella relativa Mappa Catastale.

Distributore

TIM My Broker S.r.l., RUI B.000663181, sede legale in Via di Val Cannuta, 182, 00166 Roma, Codice Fiscale 1580872100, società appartenente al Gruppo Telecom Italia, che esercita professionalmente attività rivolta a mettere in diretta relazione con Imprese di Assicurazione, alle quali non sia vincolato da impegni di sorta.

Documenti identificativi personali

Carta d'identità, patente di guida, passaporto, o altro documento attestante l'identità dell'intestatario e riconosciuto dalle autorità giudiziarie.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

Fabbricato

Complesso delle opere edili identificato in Polizza, costituente l'Abitazione, escluso quanto indicato come Contenuto nel presente Glossario.

È compreso l'intero edificio o parte di esso con strutture fuori terra ed eventuali opere di fondazione e/o interrate, escluso il terreno. Si intendono inclusi:

- impianti fissi al servizio del fabbricato quali: impianti elettrici, telefonici (esclusi apparecchi portatili), videocitofonici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi e scale mobili, antenne centralizzate ed ogni altro impianto od installazione considerata fissa per natura e destinazione (compresi gli Impianti fotovoltaici e/o solari termici fissi); sono considerati parte del Contenuto gli impianti di allarme, le parabole e/o antenne TV singole;
- recinzioni fisse e cancelli anche con comandi elettrici, porte, finestre, tappezzerie, tinteggiature, moquette, rivestimenti, pareti divisorie,

controsoffittature, affreschi e statue non aventi valore artistico. Sono esclusi parchi, giardini, alberi e strade private;

- dipendenze (box, cantine, soffitte, centrale termica, piscine, giochi ed attrezzature sportive) comunque costruite purché realizzate nel Fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, anche se separate (articoli 817, 818 C.C.);
- in caso di condominio, anche la quota delle parti di proprietà comune.

Fenomeno elettrico

Sono manifestazioni di fenomeno elettrico:

- corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
- variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto;
- sovratensioni: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;
- arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.

Fissi ed infissi

Serramenti in genere, manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni, nonché quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

Franchigia

Il numero di giorni o l'importo (espresso in valore assoluto o in percentuale sul capitale/massimale assicurato) dedotti dal danno indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico.

Garanzia

La copertura assicurativa, per la quale, in caso di Sinistro, la Compagnia procede all'Indennizzo o all'esecuzione della Prestazione.

Gioielli e preziosi

Oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, coralli, perle naturali e di coltura, etc., nonché orologi da polso o da taschino anche in metallo

Condizioni di Assicurazione

TIM Protezione Casa Deluxe



Contratto di Assicurazione Danni a protezione dell'Abitazione e del Nucleo Familiare

non prezioso.

Impianto fotovoltaico

Un impianto fotovoltaico è costituito da un insieme di apparecchiature che consentono di trasformare direttamente l'energia solare in energia elettrica. Si compone di modulo solare (celle fotovoltaiche) che genera corrente continua da energia solare, inverter che trasforma questa corrente continua in corrente alternata, quadri di campo, quadri di interfaccia, cablaggio e strutture di sostegno, contatori che misurano la corrente immessa in rete.

Impianto solare termico

Si compone di moduli solari che forniscono calore per il riscaldamento dell'acqua.

Implosione

Cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.

Incendio

Combustione, con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.

Incombustibili

Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno. Sono considerati incombustibili anche i materiali presenti nel tetto certificati in classe di reazione al fuoco 1 (D.M. 26 giugno 1984 del Ministero dell'Interno). Sono altresì considerati incombustibili i materiali in legno lamellare o i pannelli modulari in multistrato di legno di spessore minimo di 8 cm.

Indennizzo/Indennità

La somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro.

Invalidità permanente

Incapacità fisica definitiva ed irrimediabile dell'Assicurato a svolgere in tutto od in parte, un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata.

Lastre

Lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro in genere, vetro antisfondamento e specchi, lastre in materia

plastica rigida, facenti parte dell'arredamento o pertinenti alle aperture, scale ed altri vani della Abitazione, esclusi i lucernari.

Manutenzione ordinaria

Sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Manutenzione straordinaria

Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico- sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.

Massimale

La somma stabilita nella Polizza, fino alla concorrenza della quale, per ciascun Sinistro e anno assicurativo, la Compagnia presta la Garanzia.

Monopattino non elettrico

Veicolo a due o più ruote, il cui movimento è determinato dalla spinta umana degli arti inferiori.

Monopattino elettrico

Veicolo a due o più ruote, il cui movimento è assistito da trazione elettrica.

Nucleo Familiare

L'insieme delle persone legate da vincolo di parentela, di affinità o di fatto con il Contraente e con lui stabilmente conviventi.

Parte

La Compagnia ed il Contraente, quando riferiti singolarmente.

Condizioni di Assicurazione

TIM Protezione Casa Deluxe



Contratto di Assicurazione Danni a protezione dell'Abitazione e del Nucleo Familiare

Parti

La Compagnia ed il Contraente, quando riferiti congiuntamente.

Periodo di efficacia dell'Assicurazione

Il periodo intercorrente tra la data indicata in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti tra la data di pagamento del Premio, e la scadenza dell'assicurazione.

Perito

L'esperto incaricato da una delle parti (C.T.P. consulente tecnico di parte) o dal giudice (C.T.U. consulente tecnico d'ufficio) per svolgere un accertamento tecnico (perizia).

Polizza

Il documento che prova l'Assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.

Prescrizione

L'estinzione di un diritto che avviene se il suo titolare non lo esercita entro il periodo di tempo indicato dalla legge.

Prestazioni – Prestazioni di Assistenza

L'assistenza da erogarsi in natura da parte della Compagnia tramite la Struttura Organizzativa, nel momento del bisogno.

Primo rischio assoluto

Forma di assicurazione per la quale la Compagnia risponde dei danni sino alla concorrenza di un determinato capitale senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 c.c.

Responsabilità contrattuale

La responsabilità della parte di un contratto che non adempie o adempie parzialmente alle obbligazioni assunte in favore dell'altra parte contrattuale.

Responsabilità extracontrattuale

La responsabilità in capo al soggetto che, commettendo un Fatto illecito, provoca ad altri un danno ingiusto.

Riparazione diretta

Modalità di gestione del Sinistro che prevede per determinate e specifiche Garanzie una forma di liquidazione del danno alternativa a quella dell'Indennizzo ordinario e che mette a disposizione

dell'Assicurato una rete di artigiani convenzionati con i Periti incaricati dalla Compagnia che provvederanno al ripristino dei danni. La scelta della procedura di Riparazione diretta consente all'Assicurato, per danni fino a Euro 1.500 (millecinquecento), di non vedersi applicare Franchigie e/o Scoperti e di non dover anticipare il costo della riparazione.

Rischio

La probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Rottura di impianto

Danneggiamento della funzionalità di un impianto dovuto ad una menomazione dell'integrità dello stesso.

Scasso

Forzatura, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di protezione dei locali o di cassaforte o mobili contenenti i beni assicurati, tali da causare l'impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del fatto dannoso.

Scippo

Il furto commesso strappando il bene di mano o di dosso alla persona che lo detiene.

Scoperto

La parte di danno, indennizzabile a termini di Polizza, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna dei fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo di ariete" non sono considerati scoppio.

Serramento

Manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione della casa.

Sinistro

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Solaio

Complesso di elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del Fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

Condizioni di Assicurazione

TIM Protezione Casa Deluxe



Contratto di Assicurazione Danni a protezione dell'Abitazione e del Nucleo Familiare

Struttura Organizzativa

La struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI) – costituita da medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Compagnia provvede, per incarico in quest'ultimo, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico della Compagnia stessa, le Prestazioni di Assistenza previste in Polizza.

Terremoto

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.

Tetto

Insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire e proteggere il Fabbricato dagli eventi atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).

Transazione

Accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

Tubo interrato

La conduttura collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetta da strutture murarie.

Valore a Nuovo

Si intende, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del Fabbricato, escludendo soltanto il valore del terreno.

Valore intero

Forma di assicurazione per la quale la Compagnia risponde dei danni in proporzione al valore delle cose assicurate al momento del Sinistro, rispetto a quanto assicurato in Polizza, applicando la regola proporzionale prevista dall'art. 1907 c.c.

Valori

Denaro, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore (quali a titolo esemplificativo: buoni pasto, francobolli, marche da bollo, carte bollate).

Vertenza

Il conflitto di pretese tra Assicurato e controparte o altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa.

Condizioni di Assicurazione

TIM Protezione Casa **Deluxe**



Contratto di Assicurazione Danni a protezione dell'Abitazione e del Nucleo Familiare

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere veritiere, complete e corrette.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo e la cessazione dell'Assicurazione.

La Compagnia, infatti, ha diritto,

nel caso in cui la verità sia stata alterata con dolo o colpa grave:

- di contestare la validità del Contratto di Assicurazione e di richiederne l'annullamento entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o reticenza;
- di rifiutare la Prestazione ovvero il pagamento dell'Indennizzo, se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine sopra indicato;
- di trattenere i Premi relativi al periodo di Assicurazione, in corso al momento in cui ha richiesto l'annullamento.

nel caso in cui la verità sia stata alterata senza dolo o colpa grave:

- di recedere dal Contratto di Assicurazione entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o reticenza;
- di ridurre in caso di Sinistro e in ogni tempo, le somme assicurate in proporzione al Premio convenuto e a quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il reale stato del Rischio.

Art. 2 - Conclusione del contratto di assicurazione - Effetto, durata e disdetta del contratto - Premio

Il Contratto di Assicurazione si conclude nel momento in cui la Compagnia emette la Polizza o nel momento dell'adesione telefonica del Contraente (Conclusione dell'Assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza).

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento e scadrà alle ore 24.00 dell'ultimo giorno della durata stabilita nel Contratto stesso.

L'Assicurazione ha durata annuale.

In mancanza di disdetta comunicata da una delle Parti e pervenuta all'altra Parte almeno 30 giorni prima della scadenza, il Contratto di Assicurazione è prorogato per un anno e così a seguire.

Il Contratto prevede il pagamento di un Premio, quale corrispettivo, per la durata annuale dell'Assicurazione. L'importo del Premio è indicato in Polizza.

Il pagamento del Premio deve essere effettuato dal Contraente mediante la modalità di pagamento normativamente consentita e specificata in Polizza. **L'importo del Premio è frazionato in rate mensili senza oneri aggiuntivi. Il frazionamento del Premio non esonera il Contraente dall'obbligo di pagare l'intero Premio annuo, ciò anche in caso di cessazione del Rischio nel corso del Periodo di efficacia dell'Assicurazione.**

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. Ai sensi dell'art. 1901 c.c. il Contratto è risolto di diritto se la Compagnia, nel termine di 6 mesi dal giorno in cui il Premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; la Compagnia ha diritto solo al pagamento del Premio relativo al periodo di Assicurazione in corso e al rimborso delle spese sostenute.

Art. 3 - Effetto e recesso del contratto stipulato mediante tecniche di comunicazione a distanza

A parziale deroga di quanto disposto dell'art. 2 - **"Conclusione del contratto di assicurazione - Effetto, durata e disdetta del contratto - Premio"**, si precisa che il Contratto concluso mediante Tecniche di Comunicazione a Distanza decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui la Compagnia ha raccolto la volontà del Contraente di concludere il Contratto (data di effetto del Contratto). Da tale momento, la Compagnia garantisce all'Assicurato le Prestazioni oggetto del Contratto,

Condizioni di Assicurazione

TIM Protezione Casa Deluxe



Contratto di Assicurazione Danni a protezione dell'Abitazione e del Nucleo Familiare

fermo l'obbligo del Contraente al pagamento del Premio.

Il Contraente ha facoltà di recedere dalla copertura assicurativa, entro 14 giorni dalla data di sottoscrizione, ovvero dalla data di ricezione della documentazione contrattuale.

Il recesso può essere esercitato tramite il "tasto di recesso" posizionato sull'homepage. Una volta effettuata la richiesta del recesso verrà inviata all'utente una notifica a mezzo e-mail automatica di conferma dell'esito dell'operazione.

In alternativa potrà comunque esercitare il diritto di recesso comunicando all'Assicuratore la propria volontà, tramite, a sua scelta:

- a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo: Net Insurance S.p.A. c/o Casella Postale 106 - 26100 CREMONA – Italia;
- a mezzo posta elettronica o posta elettronica certificata all'indirizzo wecare@netinsurance.it.

La Compagnia rimborsa al Contraente l'eventuale Premio addebitato, senza trattenuta alcuna, con le stesse modalità definite per il pagamento dei Premi, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di recesso.

Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni al Contratto di Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente/Assicurato è tenuto, salvo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali anche in termini di utilizzo di sistemi e documenti informatici, nonché di posta elettronica, devono essere effettuate per iscritto e spiegano effetti dal momento in cui pervengono alla Compagnia, all'indirizzo corrispondente alla sede legale, oppure al Distributore presso il quale è stato emesso il Contratto di Assicurazione.

Art. 6 - Aggravamento del Rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 c.c..

Art. 7 - Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 c.c., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 8 - Esagerazione dolosa del Danno

L'Assicurato che aumenta volutamente l'ammontare del Danno dichiara distrutti e/o rubati beni che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati e/o non rubati, attraverso mezzi e/o documenti falsi o fraudolenti, modifica le tracce ed i residui del Sinistro o lo aggrava, od altera gli indizi materiali del Reato in caso di furto, rapina, estorsione o Scippo, perde il diritto all'Indennizzo.

Art. 9 - Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro denunciato a termini di Assicurazione e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, le Parti, mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di almeno 30 giorni.

In caso di recesso esercitato dalla Compagnia, quest'ultimo, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di Rischio non corso.

Art. 10 - Riduzione dei capitali/massimali assicurati

In caso di Sinistro, i Capitali/Massimali assicurati con le singole Garanzie di Polizza ed i relativi limiti di Indennizzo, si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo annuale di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del Danno rispettivamente indennizzabile senza corrispondente restituzione del Premio.

Condizioni di Assicurazione

TIM Protezione Casa Deluxe



Contratto di Assicurazione Danni a protezione dell'Abitazione e del Nucleo Familiare

Art. 11 - Cambiamento dell'Abitazione

In caso di variazione di residenza (risultante dal certificato anagrafico relativo) e/o di cambiamento dell'Abitazione indicata in Polizza, il Contraente deve comunicarlo per iscritto alla Compagnia, entro le ore 24.00 del 30° giorno dalla data della variazione; analoga comunicazione è dovuta a seguito di cambiamento di proprietà dell'Abitazione indicata.

Decorso tale termine, in caso di mancata comunicazione, le Garanzie rimangono sospese fino a quando il Contraente ne abbia dato notizia per iscritto alla Compagnia, fermo il disposto dell'art. 1898 c.c. – Aggravamento del Rischio.

Art. 12 - Validità territoriale

L'Assicurazione è valida per Abitazioni ubicate in Italia.

La Garanzia di Responsabilità Civile della Vita Privata è valida per eventi in tutto il mondo.

Art. 13 - Colpa grave

L'Assicurazione è efficace, anche per i Danni determinati da colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi dell'art. 1900 del c.c..

Art. 14 - Buona fede

L'omissione della comunicazione, da parte del Contraente, di una circostanza eventualmente aggravante il Rischio successiva alla stipulazione della presente Polizza, non pregiudica il diritto al risarcimento dei Danni, sempreché tale omissione sia avvenuta in buona fede, e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Compagnia il maggior Premio proporzionale al maggior Rischio, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 15 - Assicurazione per conto altrui – Titolarità dei diritti e degli obblighi nascenti dalla Polizza

Gli obblighi derivanti dalla Polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 c.c..

Art. 16 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Il presente Contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia.

Art. 17 - Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare eventuali altre assicurazioni riguardanti gli stessi Rischi garantiti dalla presente Assicurazione.

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, ai sensi dell'art. 1910 c.c..

Art. 18 - Limite massimo dell'Indennizzo

Salvo quanto espressamente previsto alle singole Garanzie, nonché dall'art. 1914 c.c., a nessun titolo la Compagnia potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata per Sinistro e per Anno assicurativo, in ragione dei limiti e delle condizioni stabilite per le singole Garanzie.

Art. 19 - Giurisdizione, Procedimento di mediazione, Foro competente

Tutte le Controversie relative alla presente Assicurazione sono soggette alla giurisdizione italiana. In caso di Controversia tra le Parti, è possibile adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni deferendo la Controversia esclusivamente ad organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione consultabile sul sito del suddetto Ministero (www.giustizia.it). Qualora successivamente si ricorra all'autorità giudiziaria, foro competente è il luogo di residenza o domicilio elettivo dell'Assicurato o del Contraente.

Condizioni di Assicurazione

TIM Protezione Casa Deluxe



Contratto di Assicurazione Danni a protezione dell'Abitazione e del Nucleo Familiare

Art. 20 - Glossario/Rinvio alle norme di Legge e Legge applicabile al Contratto

Il Glossario è parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Per quanto non diversamente disciplinato dalle presenti Condizioni di Assicurazione si rinvia alle norme di legge vigenti. La legge applicabile al Contratto è quella italiana.

Art. 21 - Restrizioni Internazionali – Inefficacia del Contratto

In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna Indennità in virtù del presente Contratto, qualora tale copertura, pagamento o Indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America, ove applicabili in Italia.

SEZIONE 1 – ASSISTENZA

Le Prestazioni di seguito riportate sono valide solo se è richiamata in Polizza la Garanzia Assistenza e se è stato pagato il relativo Premio.

PREMESSA DI AFFIDAMENTO

La gestione del servizio di Assistenza di cui alle Prestazioni sottoindicate è stata affidata dalla Compagnia a **Europ Assistance Italia S.p.A.** (di seguito Europ Assistance)

La Compagnia, lasciando invariati la portata e i limiti delle Prestazioni di Assistenza, ha la facoltà di affidare il servizio di Assistenza ad altra società autorizzata; in tale caso verrà comunicata al Contraente la nuova società di Assistenza senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del Contratto di Assicurazione.

Le Prestazioni di Assistenza seguono le sorti della presente Polizza della quale formano parte integrante; le medesime si intendono quindi inefficaci nel caso di sospensione, annullamento o comunque di perdita di efficacia della Polizza stessa.

Le Prestazioni di Assistenza possono essere richieste direttamente dal Contraente o da un componente del suo Nucleo Familiare.

COSA È ASSICURATO

Art. 22 - Garanzie ASSISTENZA

La Compagnia, per il tramite esclusivo della Struttura Organizzativa, mette a disposizione dell'Assicurato il servizio di Assistenza che si realizza attraverso le Prestazioni di cui al seguito.

Le Prestazioni sono fornite fino ad un massimo di 3 volte per ciascun tipo durante il periodo di durata della Polizza, solo ed esclusivamente sul territorio italiano.

Art. 22.1 - Garanzie ASSISTENZA CASA

INVIO DI UN FABBRO PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Qualora l'Assicurato necessiti di un fabbro a seguito di:

- Furto / tentato Furto;
- smarrimento o rottura delle chiavi;
- guasto della serratura

che rendano impossibile entrare nell'Abitazione indicata in Polizza o che abbiano compromesso la funzionalità della porta in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un fabbro, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

La Compagnia terrà a proprio carico il costo di uscita, di manodopera ed il materiale per la riparazione del Danno, fino **ad un massimo di Euro 350 (trecentocinquanta) per Sinistro.**

INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Qualora l'Assicurato necessiti di un idraulico a seguito di:

Condizioni di Assicurazione

TIM Protezione Casa Deluxe



Contratto di Assicurazione Danni a protezione dell'Abitazione e del Nucleo Familiare

- allagamento;
- infiltrazione;
- mancanza d'acqua;
- mancato scarico delle acque nere,

dovuti a rottura, otturazione, guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico dell'Abitazione indicata in Polizza, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un idraulico, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

La Compagnia terrà a proprio carico il costo di uscita, di manodopera ed il materiale per la riparazione del Danno, fino **ad un massimo di Euro 350 (trecentocinquanta) per Sinistro.**

INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Qualora l'Assicurato necessiti di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'Abitazione indicata in Polizza per guasti:

- agli interruttori di accensione;
- alle prese di corrente;
- agli impianti di distribuzione interna,

la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un elettricista, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

La Compagnia terrà a proprio carico il costo di uscita, di manodopera ed il materiale per la riparazione del Danno, fino **ad un massimo di Euro 350 (trecentocinquanta) per Sinistro.**

INVIO DI UN TERMOIDRAULICO NELLE H24

Qualora l'Assicurato necessiti, per l'Abitazione indicata in Polizza, di un termoidraulico a seguito del blocco:

- della caldaia,
- dello scaldabagno,
- del boiler,

la Struttura Organizzativa invierà un tecnico per ripristinare il funzionamento nelle 24 ore successive alla segnalazione, **esclusi sabato, domenica e festivi.**

La Compagnia terrà a proprio carico i costi per l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di Euro 200 (duecento) per Sinistro.**

INVIO DI UN TAPPARELLISTA NELLE H24

Qualora l'Assicurato necessiti di un tapparellista a seguito di:

- rottura,
- guasto,

del sistema di avvolgimento e delle cinghie dell'Abitazione indicata in Polizza, la Struttura Organizzativa invierà un tecnico per ripristinare il funzionamento nelle 24 ore successive alla segnalazione, **esclusi sabato, domenica e festivi.**

La Compagnia Assistance terrà a proprio carico i costi per l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di Euro 200 (duecento) per Sinistro.**

INVIO DI UN VETRAIO NELLE H24

Qualora l'Assicurato necessiti di un vetraio a seguito di rottura dei vetri esterni dell'Abitazione indicata in Polizza, la Struttura Organizzativa invierà un tecnico nelle 24 ore successive alla segnalazione, **esclusi sabato, domenica e festivi.**

La Compagnia terrà a proprio carico i costi per l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di Euro 200 (duecento) per Sinistro.**

INVIO DI UN TECNICO RIPARATORE DI ELETTRODOMESTICI

Qualora l'Assicurato necessiti, per l'Abitazione indicata in Polizza, di un tecnico riparatore di elettrodomestici, per guasti a lavatrice, lavastoviglie, frigorifero, congelatore, climatizzatore, asciugatrice, forno e lavasciuga fuori garanzia, la Struttura Organizzativa invierà un tecnico nelle 24 ore successive alla segnalazione, **esclusi sabato, domenica e festivi.**

La Compagnia terrà a proprio carico i costi per l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di Euro 200 (duecento) per Sinistro.**

Condizioni di Assicurazione

TIM Protezione Casa Deluxe



Contratto di Assicurazione Danni a protezione dell'Abitazione e del Nucleo Familiare

INTERVENTI DI EMERGENZA PER DANNI D'ACQUA

Qualora l'Assicurato necessiti di un intervento d'emergenza a seguito di allagamento o infiltrazione dovuti a:

- rottura,
- otturazione,
- guasto,

di tubature fisse dell'impianto idraulico, la Struttura Organizzativa invierà personale specializzato in tecniche di asciugatura, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

La Compagnia terrà a proprio carico il costo dell'intervento **fino ad un massimo di Euro 200 (duecento) per Sinistro.**

TRASLOCO

Qualora l'Assicurato necessiti di un intervento d'emergenza a seguito di uno degli eventi previsti dalle successive Garanzie "Incendio e rischi accessori" e/o "Furto", la Struttura Organizzativa organizzerà il trasloco del mobilio fino alla nuova Abitazione o deposito in Italia.

La Compagnia terrà a proprio carico i costi del trasloco **fino ad un massimo di Euro 1.000 (mille) per Sinistro, con il limite di Euro 2.000 (duemila) per Anno assicurativo.**

IMPRESA DI PULIZIA

Qualora l'Assicurato necessiti di un intervento di pulizia straordinaria a seguito di uno degli eventi previsti dalle successive Garanzie "Incendio e rischi accessori" e/o "Furto", la Struttura Organizzativa reperirà ed invierà un'impresa di pulizia specializzata.

La Compagnia terrà a proprio carico i costi dell'intervento di pulizia **fino ad un massimo di Euro 200 (duecento) per Sinistro.**

RIENTRO ANTICIPATO

Qualora l'Assicurato necessiti, mentre si trova in viaggio, di rientrare all'Abitazione danneggiata prima della data programmata e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, in seguito a Sinistro dovuto a Incendio, Furto, tentato Furto o allagamento, la Struttura Organizzativa fornirà un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica per permettere il rientro.

L'Assicurato dovrà successivamente documentare, su richiesta della Struttura Organizzativa, le cause del Sinistro.

La Compagnia terrà a proprio carico i costi dell'intervento:

- **fino ad un massimo di Euro 250 (duecentocinquanta) per Sinistro se il viaggio avverrà in Italia;**
- **fino ad un massimo di Euro 350 (trecentocinquanta) per Sinistro se il viaggio avverrà all'estero.**

Art. 22.2 - Garanzie ASSISTENZA PERSONA

RIENTRO DA PRONTO SOCCORSO

Qualora l'Assicurato necessiti, a seguito di Infortunio causato da Scippo o di Rapina, di un'ambulanza per rientrare alla propria Abitazione dopo il ricovero di primo soccorso, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il trasporto.

La Compagnia terrà a proprio carico i costi **fino ad una percorrenza massima di 300 Km tra andata e ritorno.**

ASSISTENZA PER CURE FISIOTERAPICHE CON INDIRIZZO RIABILITATIVO PRESSO L'ABITAZIONE, IN ITALIA

Qualora l'Assicurato necessiti, a seguito di Infortunio causato da Scippo o di Rapina, di un fisioterapista presso la propria Abitazione nel periodo di convalescenza, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente un fisioterapista.

La Compagnia terrà a proprio carico l'onorario del fisioterapista **fino ad un massimo di Euro 500 (cinquecento) per Sinistro e per Anno assicurativo.**

SUPPORTO PSICOLOGICO

Qualora l'Assicurato necessiti, a seguito di Scippo o di Rapina, di un aiuto psicologico, la Struttura Organizzativa provvederà all'organizzazione di una consulenza di supporto psicologico.

La Compagnia terrà a proprio carico un massimo di 6 sedute **con il limite complessivo di Euro 1.000 (mille) per Sinistro e Anno assicurativo.**

Condizioni di Assicurazione

TIM Protezione Casa Deluxe



Contratto di Assicurazione Danni a protezione dell'Abitazione e del Nucleo Familiare

RIFACIMENTO DOCUMENTI

Qualora l'Assicurato subisca uno Scippo o una Rapina dei documenti personali (passaporto, patente di guida, carta d'identità), la Struttura Organizzativa indicherà cosa serve per rifare i documenti, i tempi e i costi dell'operazione.

La Prestazione è fornita dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 esclusi i giorni festivi.

AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE

Se l'autovettura dell'Assicurato viene rubata dal box di pertinenza dell'Abitazione indicata in Polizza, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione una autovettura in sostituzione.

Questa autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1200 cc di cilindrata e a chilometraggio illimitato, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.

La Compagnia terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell'autovettura, **per un massimo di 3 giorni consecutivi.**

È indispensabile inviare alla Struttura Organizzativa copia della denuncia fatta alle locali Autorità Giudiziarie.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 23 - Esclusioni

Sono esclusi dalle Garanzie di Assistenza:

- a) i Sinistri provocati o dipendenti da dolo;
- b) i Sinistri provocati o dipendenti da Terremoto, eruzioni vulcaniche, maremoti;
- c) i Sinistri provocati o dipendenti da Inondazione, Alluvione, allagamenti, penetrazione di acqua marina, frane, smottamenti;
- d) i Sinistri provocati o dipendenti da atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;
- e) i Sinistri provocati o dipendenti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni;
- f) i Sinistri provocati o dipendenti gelo, umidità, stillicidio, mancata o insufficiente manutenzione, ad eccezione dei casi Incendio, Esplosione e Scoppio per le Prestazioni di Assistenza Casa;
- g) subiti da immobili diversi dall'Abitazione indicata in Polizza;
- h) tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole Prestazioni di cui al precedente Art. 22.

Inoltre, per quanto riguarda le singole Prestazioni, oltre quanto sopra, si aggiungono le seguenti esclusioni di copertura:

Per INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA, sono esclusi i Sinistri:

- dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad esempio lavatrici);
- dovuti all'interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
- dovuti alla rottura delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari;
- dovuti a negligenza dell'Assicurato.

Per INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA, sono esclusi i Sinistri:

- dovuti a corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;
- dovuti all'interruzione della corrente elettrica da parte dell'ente erogatore;
- dovuti a guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'Abitazione a monte e a valle del contatore.

Per INVIO DI UN TERMIDRAULICO/TAPPARELLISTA/VETRAIO NELLE H24, sono esclusi:

- tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione.

Per INVIO DI UN TECNICO RIPARATORE DI ELETTRODOMESTICI, sono esclusi:

Condizioni di Assicurazione

TIM Protezione Casa Deluxe



Contratto di Assicurazione Danni a protezione dell'Abitazione e del Nucleo Familiare

- tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione;
- gli elettrodomestici coperti dalla garanzia del costruttore o del venditore che, per le riparazioni seguono le procedure della garanzia in essere.

Per INTERVENTI DI EMERGENZA PER DANNI D'ACQUA, sono esclusi:

- i Sinistri dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad esempio lavatrici);
- i danni dovuti a tracimazione in seguito a otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari;
- i Sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato.

Per TRASLOCO, sono esclusi:

- i traslochi effettuati oltre i 60 giorni dall'evento "Incendio e rischi accessori" e/o "Furto",
- i costi di deposito,
- ogni altro costo non compreso in quello di trasloco.

Per RIENTRO ANTICIPATO, sono esclusi:

- i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire adeguate informazioni sull'evento "Incendio e rischi accessori", "Furto", tentato Furto o allagamento da cui deriva la necessità di rientro dal viaggio.

Per AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE, sono escluse:

- le spese del carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per legge e le relative franchigie;
- le cauzioni richieste dalla società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato;
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto di 3 giorni, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO – Valido per la Sezione 1

Art. 24 - Come attivare le prestazioni Assistenza

Per usufruire delle Prestazioni di Assistenza, sopra indicate, l'Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa – in funzione 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 - ai seguenti recapiti:

- dall'Italia al numero: 800 542 009
- dall'estero al numero: +39.02.58.28.65.49
- se impossibilitato a telefonare, potrà inviare un telegramma o una raccomandata a:
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A., Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI).
- oppure inviare un fax al numero: +39.02.58.47.72.01

In ogni caso l'Assicurato dovrà comunicare con precisione:

- a. Il tipo di Assistenza di cui necessita
- b. Cognome e Nome
- c. Numero di Polizza preceduto dalla sigla **NTPL**
- d. Indirizzo del luogo in cui si trova
- e. Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'Assistenza.

Art. 25 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la decadenza dal diritto alla Prestazione ai sensi dell'art. 1915 c.c..

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni

Condizioni di Assicurazione

TIM Protezione Casa Deluxe



Contratto di Assicurazione Danni a protezione dell'Abitazione e del Nucleo Familiare

ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'Assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli ORIGINALI (non le fotocopie) di giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

SEZIONE 2 – RESPONSABILITA' CIVILE

Le Garanzie di seguito riportate sono valide solo se è richiamata in Polizza la Garanzia Responsabilità Civile e se è stato pagato il relativo Premio.

COSA È ASSICURATO

Art. 26 - Garanzia RESPONSABILITA' CIVILE DELLA VITA PRIVATA

La Compagnia è tenuta a pagare nel corso dell'Anno assicurativo, per ogni Sinistro in Garanzia, un importo massimo rappresentato dal Massimale di € 500.000 (cinquecentomila) indicato in Polizza.

La Compagnia tiene indenne Il Contraente e/o il suo Nucleo Familiare, per la somma che deve risarcire (capitale, interessi e spese), se civilmente responsabili, ai sensi di Legge, di Danni involontariamente causati a terzi per:

- morte, lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di Cose;
- Danni ad animali;

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata e della proprietà o conduzione dell'Abitazione indicata in Polizza, situata nel territorio della Repubblica Italiana, non escluso da quanto previsto dall'art. 28 - "Esclusioni", e fermo quanto riportato nell'art. 29 - "Persone non considerate terzi".

La copertura per i fatti della vita privata opera nel mondo intero.

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato e/o di altra persona appartenente al suo Nucleo Familiare con altri soggetti, la Compagnia risponderà soltanto per la quota di pertinenza degli stessi, con esclusione quindi, di quella parte di Danno che dovesse ricadere su di loro in virtù del vincolo di solidarietà.

A titolo esplicativo e non esaustivo sono garantiti i fatti di seguito elencati:

PROPRIETA' O CONDUZIONE DELL'ABITAZIONE

- a) la conduzione dell'Abitazione indicata in Polizza nonché delle relative Dipendenze / Pertinenze;
- b) la proprietà dell'Abitazione indicata in polizza e relative Pertinenze, situata nel territorio della Repubblica Italiana, comprese le parti del Fabbricato costituenti proprietà comune di Abitazioni in Fabbricati plurifamiliari;

sono compresi i Danni derivanti:

- dallo spargimento d'acqua, conseguente a rottura accidentale, anche se dovuta a gelo, di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, di riscaldamento o al servizio di elettrodomestici;
- dalla caduta di antenne radio-televisive;
- dalla proprietà dell'Impianto fotovoltaico e/o Impianto solare termico di pertinenza dell'Abitazione indicata in Polizza;
- dalla proprietà di giardini, piante, piscine, strade private, attrezzature per giochi ed attrezzature sportive, di pertinenza dell'Abitazione indicata in Polizza;
- da caduta di neve e ghiaccio non rimossi a tempo dai Tetti e dalle coperture del Fabbricato dell'Abitazione indicata in Polizza;
- dalla conduzione di parchi alberati e giardini, strade private, marciapiedi, piani di calpestio di pertinenza del Fabbricato, aree scoperte non gravate da servitù pubblica, cortili, piazzali e piscine;

Condizioni di Assicurazione

TIM Protezione Casa Deluxe



Contratto di Assicurazione Danni a protezione dell'Abitazione e del Nucleo Familiare

VITA QUOTIDIANA

- c) l'uso di apparecchi domestici in genere;
- d) l'attività dei Collaboratori addetti ai servizi domestici (compresi badanti), per fatti inerenti alle loro mansioni;
- e) la somministrazione di cibi e bevande che provochi intossicazione o avvelenamento degli ospiti;
- f) l'organizzazione di feste familiari o tra amici;
- g) la proprietà o l'uso di Biciclette, Biciclette elettriche, Monopattini Non Elettrici, Velocipedi in genere, veicoli motore in uso a disabili (purché non soggetti ad assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile di cui alla legge 24.12.1969 n.990 e successive modifiche);

TEMPO LIBERO

- h) l'uso di camere d'albergo, B&B case-vacanze;
- i) la pratica di campeggio;
- j) la detenzione o l'uso autorizzato di armi e relative munizioni nel rispetto delle norme vigenti, **escluso l'impiego per la caccia e la pesca subacquea come indicato all'art. 28 - "Esclusioni"**;
- k) la pratica di sport, l'attività di bricolage, giardinaggio, pesca e di hobby in genere;
- l) la proprietà e l'uso di imbarcazioni a vela o senza motore lunghe fino a 6,50 mt. (per esempio barche a remi);
- m) l'attività di volontariato, **escluse quelle di natura medico-infermieristica come indicato all'art. 28 - "Esclusioni"**;

FAMIGLIA CON FIGLI

- n) il fatto di figli minori di cui i genitori debbano rispondere, anche quando sono all'estero per studio; qualora l'Assicurato sia separato o divorziato, la Garanzia è comunque operante per il fatto dei figli minori che non vivono stabilmente con lui (ad esempio i figli affidati all'altro genitore o in affidamento congiunto, anche nel caso in cui vivano prevalentemente presso l'altro genitore);
- o) la partecipazione, in qualità di genitore, agli organi collegiali scolastici ed alle attività autorizzate dalle autorità scolastiche per gite, manifestazioni sportive, manifestazioni ricreative nell'ambito del centro scolastico;
- p) l'utilizzo di appartamenti o camere in affitto, al di fuori del comune di residenza, da parte di figli studenti universitari iscritti nello stato di famiglia del Contraente;
- q) l'attività di baby-sitter, per fatti che riguardano le loro mansioni;
- r) l'uso di ciclomotori, motoveicoli, autovetture, natanti, sia di proprietà sia di terzi, da parte di minori non aventi i requisiti di Legge per la loro guida, all'insaputa dei genitori, **a condizione che i veicoli (o natanti) siano assicurati con una specifica polizza di assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile di cui alla legge 24.12.1969 n.990 e successive modifiche**;
- s) qualora l'Assicurato si occupi temporaneamente, a titolo gratuito e di cortesia, della vigilanza dei figli minori di persone non componenti la famiglia anagrafica dell'Assicurato stesso, l'Assicurazione è estesa anche alla **Responsabilità Civile** dei genitori del minore. L'Assicurazione è valida esclusivamente per la **Responsabilità Civile** derivante all'Assicurato o ai genitori del minore, ai sensi di Legge, per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati e per morte o lesioni personali, involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale del minore. **L'Assicurazione è limitata al periodo di vigilanza da parte dell'Assicurato - sono in ogni caso esclusi - i Danni provocati dal minore all'Assicurato. Si applicano a tali persone le norme di cui all'art. 28 - "Esclusioni" e 29 - "Persone non considerate terzi".**

PROPRIETÀ O USO DI ANIMALI DOMESTICI

- t) la copertura opera per i Rischi derivanti da proprietà o uso di Animali domestici salvo quanto previsto dall'art. 28 - **"Esclusioni"**.

Tale Garanzia è valida anche per conto di persone che temporaneamente abbiano in affidamento l'animale, a titolo gratuito e con il consenso dell'Assicurato.

In caso di coesistenza di altra assicurazione di Responsabilità Civile, la Polizza per la presente Garanzia opererà a secondo rischio.

Condizioni di Assicurazione

TIM Protezione Casa Deluxe



Contratto di Assicurazione Danni a protezione dell'Abitazione e del Nucleo Familiare

FRANCHIGIA

La Garanzia RESPONSABILITA' CIVILE DELLA VITA PRIVATA, è prestata con l'applicazione di una Franchigia di Euro 150 (centocinquanta) per ogni Sinistro a Cose.

Resta inteso che, per i casi specifici indicati nell'art. 27 - "Condizioni particolari sempre valide ed operanti", verrà applicata la Franchigia prevista.

Art. 27 - Condizioni particolari sempre valide ed operanti

- a) Sono compresi in Garanzia i **Danni fisici involontariamente causati, nello svolgimento delle loro mansioni, ai Collaboratori domestici** (compresi badanti e baby-sitter), **sino alla concorrenza del 50% del Massimale indicato in Polizza;**
- b) è compresa l'**attività di baby-sitter** se è svolta dai genitori (nonni materni o paterni) o dai fratelli e sorelle del Contraente; la presente copertura è estesa alla **loro personale responsabilità;**
- c) i **figli minori dell'Assicurato** sono considerati terzi fra di loro quando accidentalmente fratello o sorella si causino una lesione corporale da cui derivi un'**Invalidità Permanente;** l'**Indennizzo è prestato fino a Euro 50.000 (cinquantamila) per Sinistro e per Anno assicurativo, e con l'applicazione di una Franchigia di Euro 1.500 (millecinquecento) per Sinistro. Non rientrano nella copertura le spese sanitarie sostenute a seguito delle lesioni subite. La Garanzia deroga quanto riportato nel successivo art. 27 - "Persone non considerate terzi".**
- d) è compresa la **Responsabilità Civile dell'Assicurato** per i **Danni materiali e diretti causati alle Cose di terzi da Incendio, Implosione, Esplosione e Scoppio** che derivino:
- dalla proprietà o conduzione dell'Abitazione indicata in Polizza e del relativo Contenuto;
 - dall'uso di camere d'albergo, B&B case-vacanze;
 - dalla pratica di campeggio svolta all'interno di camping regolarmente autorizzati.

Tale condizione particolare opera sia per la **Garanzia RESPONSABILITA' CIVILE DELLA VITA PRIVATA** sia per la **Garanzia RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PROPRIETA'.**

Per questi Danni la Garanzia è prestata fino a concorrenza dell'importo di Euro 300.000 (trecentomila) per Sinistro e per Anno assicurativo;

- e) è compresa la **Responsabilità Civile dell'Assicurato** da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività, conseguenti a Sinistri indennizzabili in base alla presente copertura; per questi Danni, resta a carico dell'Assicurato, uno **Scoperto pari al 10% con il minimo di Euro 500 (cinquecento) per Sinistro; il limite dell'Indennizzo, per Sinistro e per Anno assicurativo, è pari a Euro 50.000 (cinquantamila).**

Tale condizione particolare opera sia per la **Garanzia RESPONSABILITA' CIVILE DELLA VITA PRIVATA** sia per la **Garanzia RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PROPRIETA';**

- f) è compresa la **Responsabilità Civile dell'Assicurato** quale committente dei lavori di **Manutenzione ordinaria e/o Manutenzione Straordinaria dell'Abitazione, ad esclusione dei lavori che espongono i lavoratori a rischi di caduta dall'alto da altezza superiore a 2 mt o a rischi di seppellimento o sprofondamento a profondità superiore a 1,5 mt o a rischi di lavori in pozzi, purché siano stati designati i responsabili dei lavori quando e come previsto dalle Leggi in vigore (compreso il D.Lgs. n. 81/2008 e successive eventuali modificazioni o integrazioni).**

La presente Garanzia risulta subordinata ai seguenti requisiti essenziali:

- designazione dei responsabili della sicurezza sui luoghi di lavoro (responsabile del servizio di prevenzione e protezione previsto dal D.Lgs. n. 81/2008);**
- i predetti responsabili siano in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalle Leggi vigenti ed assicurati al momento del Sinistro con valida copertura assicurativa per la Responsabilità Civile dell'attività;**
- le imprese esecutrici dei lavori siano regolarmente iscritte all'Albo di categoria ed assicurate al momento del Sinistro con valida copertura assicurativa per la Responsabilità Civile dell'attività.**

Tale condizione particolare opera sia per la **Garanzia RESPONSABILITA' CIVILE DELLA VITA PRIVATA** sia per la **Garanzia RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PROPRIETA';**

- g) sono compresi i Danni conseguenti a **inquinamento accidentale dell'acqua e/o del suolo** provocati da sostanze di qualunque natura emesse o fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. **Il limite di Indennizzo per Sinistro e per Anno assicurativo è pari a Euro 50.000 (cinquantamila);**
- h) sono compresi i Danni derivanti dall'**uso di animali da sella, non di proprietà degli Assicurati.**

Condizioni di Assicurazione

TIM Protezione Casa Deluxe



Contratto di Assicurazione Danni a protezione dell'Abitazione e del Nucleo Familiare

FRANCHIGIA

Le Garanzie sono prestate con l'applicazione di una Franchigia di Euro 150 (centocinquanta) per ogni Sinistro a Cose. Resta inteso che, per i casi specifici indicati in questo paragrafo, verrà applicata la Franchigia prevista.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 28 - Esclusioni

Sono esclusi i Danni:

1. cagionati dolosamente;
2. alle Cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed alle Cose altrui che derivino da Incendio, Implosione, Esplosione o Scoppio, diversi da quelli previsti nell'art. 27 - "Condizioni particolari sempre valide ed operanti" alla lettera d). Sono in ogni caso esclusi i Danni ai locali ed al Contenuto dell'Abitazione, indicata in Polizza, abitata in conduzione dall'Assicurato;
3. da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, tranne quanto previsto nell'art. 26 - "Garanzia RESPONSABILITA' CIVILE DELLA VITA PRIVATA" alle lettere g) e r);
4. da proprietà ed uso di natanti o unità naviganti diversi da quelli descritti all'art. 26 - "Garanzia RESPONSABILITA' CIVILE DELLA VITA PRIVATA" alla lettera l);
5. da Furto;
6. derivanti dalla proprietà o conduzione di Abitazioni diverse da quella indicata in Polizza;
7. derivanti dalla proprietà o uso di animali non domestici, salvo quanto previsto nell'art. 26 - "Garanzia RESPONSABILITA' CIVILE DELLA VITA PRIVATA" alla lettera t);
8. provocati ai terzi, se l'uso e la proprietà dell'Animale Domestico sono esercitati in violazione alle disposizioni di legge, compresi quelli derivanti da cani non iscritti all'anagrafe canina, nonché i cani per i quali l'ente locale, a seguito di segnalazione del "servizio veterinario", ha predisposto misure di prevenzione in seguito ad episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di criteri di rischio; sono altresì esclusi i danni conseguenti a uso professionale;
9. derivanti dalla proprietà di animali da sella;
10. derivanti dall'esercizio della caccia e della pesca subacquea;
11. verificatisi nello svolgimento di gare sportive e relativi allenamenti se sono effettuati non a carattere amatoriale o prevedano l'impiego di veicoli a motore;
12. verificatisi nella pratica del paracadutismo, parapendio e sport aerei in genere;
13. causati da esercizio di attività professionali, od attività comunque retribuite, svolte dall'Assicurato e/o dal proprio Nucleo Familiare;
14. conseguenti a inadempimenti di natura contrattuale o tributaria;
15. derivanti da impiego di aeromobili;
16. derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
17. verificatisi in relazione alla proprietà e conduzione dello studio professionale;
18. causati da presenza, detenzione di amianto, di prodotti di amianto o contenenti amianto o da questo derivanti;
19. derivanti da campi elettromagnetici;
20. conseguenti ad attività di volontariato di natura medico-infermieristica;
21. conseguenti a:
 - inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo diverso da quanto previsto nell'art. 27 - "Condizioni particolari sempre valide ed operanti" alla lettera g);
 - deviazione, alterazione, interruzione, impoverimento di sorgenti, corsi d'acqua, falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;
 - trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
22. a Cose dei Collaboratori domestici (compresi badanti e baby-sitter);
23. verso i Collaboratori domestici (compresi badanti e baby-sitter) non in regola con le normative di Legge;
24. causati dai Collaboratori domestici (compresi badanti e baby-sitter) non in regola con le normative di Legge;

Condizioni di Assicurazione

TIM Protezione Casa Deluxe



Contratto di Assicurazione Danni a protezione dell'Abitazione e del Nucleo Familiare

25. derivanti dall'esecuzione in proprio di lavori di Manutenzione straordinaria;
26. derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
27. derivanti dalla violazione intenzionale di Leggi e regolamenti relativi alla proprietà, detenzione ed uso di armi per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili;
28. limitatamente alla proprietà, da spargimento d'acqua diverso da quello conseguente a rotture accidentali di tubazioni, condutture o impianti idrici ed igienici;
29. da rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica;
30. dalla proprietà o uso di Monopattini Elettrici.

CONDIZIONI DI OPERATIVITA' E LIMITI

Art. 29 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori dell'Assicurato, i genitori del coniuge, i figli dell'Assicurato, il convivente di fatto, l'unito civilmente, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, e qualsiasi altro parente od affine con lui convivente.

Art. 30 - Massimale

Il Massimale indicato in Polizza per singolo Sinistro deve intendersi anche quale massima esposizione della Compagnia per uno o più Sinistri avvenuti nello stesso Anno Assicurativo.

I Massimali di un Anno Assicurativo non si cumulano in nessun caso con quelli di un precedente o successivo Anno Assicurativo, né in conseguenze di proroghe, rinnovi o sostituzioni di Contratto, né per il cumularsi dei Premi pagati o da pagare.

In caso di evento che interessi contemporaneamente più Garanzie, l'esposizione massima della Compagnia non potrà essere comunque superiore al Massimale per Sinistro e per Anno Assicurativo indicato in Polizza.

Le Garanzie sono prestate fino a concorrenza per ciascun Sinistro, del Massimale convenuto, qualunque sia il numero delle persone che abbiano riportato lesioni corporali o abbiano sofferto Danni a Cose ed animali di loro proprietà.

I Massimali relativi alle Garanzie stabilite in Polizza per Sinistro e per Anno Assicurativo, costituiscono il massimo esborso a carico della Compagnia anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 31 - Cosa fare in caso di Sinistro

L'Assicurato deve avvisare in forma scritta la Compagnia, entro 3 giorni da quando è venuto a conoscenza del Sinistro, (come indicato dall'art. 1913 c.c.) comunicando la descrizione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni nonché la data, il luogo e le cause del Sinistro. Deve, inoltre, far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, astenendosi in ogni caso da qualsiasi valutazione inerente la propria responsabilità.

Il mancato rispetto degli obblighi sopra indicati può determinare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c..

La denuncia di Sinistro può essere indirizzata a:

- per posta: Net Insurance S.p.A. c/o Casella Postale 106, 26100 CREMONA - Italia
- per e-mail: claims@netinsurance.it.

Art. 32 - Gestione delle Vertenze

La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle Vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette Vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

Condizioni di Assicurazione

TIM Protezione Casa **Deluxe**



Contratto di Assicurazione Danni a protezione dell'Abitazione e del Nucleo Familiare

L'Assicurato deve trasmettere alla Compagnia l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di 10 giorni dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della Controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.

Nel caso in cui l'Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla Legge, la Compagnia si riserva il diritto di non gestire la Vertenza a nome dell'Assicurato, al quale verranno restituiti tutti gli atti ed i documenti.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del Massimale stabilito in Polizza per il Danno cui si riferisce la domanda risarcitoria.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese verranno ripartite fra la Compagnia e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. **La Compagnia non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende o delle Spese di giustizia penale.**

SEZIONE 3 – INCENDIO E RISCHI ACCESSORI

Le Garanzie di seguito riportate sono valide solo se è richiamata in Polizza la Garanzia Incendio e Rischi Accessori e se è stato pagato il relativo Premio.

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

Art. 33 - Caratteristiche costruttive dei Fabbricati

L'Assicurazione è operante a condizione che l'Abitazione indicata in Polizza sia ubicata in Fabbricati conformi alle seguenti caratteristiche costruttive:

- devono essere ubicati sul territorio italiano;
- devono essere destinati ad uso abitativo, compresi eventuali locali comunicanti adibiti a studio professionale;
- devono costituire Abitazione abituale o saltuaria dell'Assicurato, di sua proprietà oppure condotta in locazione o goduta in comodato d'uso dall'Assicurato o da terzi;
- non devono essere in fase di costruzione;
- devono essere in buone condizioni di statica, manutenzione e conservazione;
- devono essere costruiti con materiali prevalentemente Incombustibili; sono altresì considerati Incombustibili i materiali in legno lamellare o i pannelli modulari in multistrato di legno di spessore minimo di 8 cm.

L'Abitazione deve inoltre, trovarsi in un edificio destinato per almeno i tre quarti della superficie complessiva ad abitazioni civili, uffici, alberghi, scuole o luoghi di culto. Nella restante parte, non devono essere presenti edifici destinati a cinema, teatri, sale da gioco, sale da ballo e night club.

COSA È ASSICURATO

Art. 34 - Cose assicurate

Si intende in Garanzia, se sono indicati in Polizza i relativi Capitali assicurati, i beni che rientrano nella partita **Fabbricato** È assicurabile, anche se di proprietà di terzi, la partita **Fabbricato** come definita nel Glossario.

L'Assicurazione vale esclusivamente per i Fabbricati la cui ubicazione è indicata in Polizza ed i cui locali rispondano alle Caratteristiche costruttive indicate all'art. 33 – “Caratteristiche costruttive dei Fabbricati”.

Gli Impianti fotovoltaici e/o solari termici fissi al servizio del Fabbricato sono assicurati esclusivamente per le coperture previste all'estensione di Garanzia di cui all'art. 36 lettera b) - IMPIANTI FOTOVOLTAICI e/o SOLARI TERMICI.

Non costituisce Fabbricato il terreno sul quale è costruito.

Se è assicurata una porzione di Fabbricato (ad esempio un appartamento posto all'interno di un condominio), la Garanzia è prestata anche per la quota di competenza dell'Assicurato delle parti comuni.

La Compagnia ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirgli tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

Condizioni di Assicurazione

TIM Protezione Casa Deluxe



Contratto di Assicurazione Danni a protezione dell'Abitazione e del Nucleo Familiare

Art. 35 - Garanzia INCENDIO E RISCHI ACCESSORI

La Compagnia indennizza i Danni materiali e diretti arrecati al Fabbricato indicato in Polizza, anche di proprietà altrui ed anche se causati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, a seguito degli eventi sotto riportati.

Fermo quanto riportato dall'art. 38 - "Esclusioni", sono garantiti gli eventi di seguito elencati:

1. INCENDIO, FULMINE, IMPLOSIONE E SCOPPIO

Incendio, fulmine, Implosione e Scoppio, compresi quelli generati all'esterno dell'Abitazione.

2. EVENTI ATMOSFERICI

Eventi atmosferici quali: uragano, bufera, tempesta, vento e Cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, grandine, tromba d'aria, a condizione che gli effetti siano riscontrabili su più beni in zona, assicurati e non. Se l'evento atmosferico provoca rotture, brecce o lesioni alla copertura, alle pareti esterne o ai Serramenti, sono compresi gli eventuali Danni di bagnamento all'interno dell'Abitazione indicata in Polizza.

Per i Danni derivanti da eventi atmosferici è previsto un limite di Indennizzo pari all'80% del Capitale assicurato risultante nella Polizza. L'Assicurato, inoltre, per ogni Sinistro terrà a suo carico una Franchigia di Euro 500 (cinquecento).

Per i Danni provocati dalla grandine ai Serramenti, vetrate e lucernari in genere, Lastre e manufatti in fibrocemento e/o materia plastica è previsto un limite di Indennizzo di Euro 5.000 (cinquemila) per Sinistro e per Anno assicurativo. L'Assicurato, inoltre, per ogni Sinistro terrà a suo carico una Franchigia di Euro 500 (cinquecento).

Sono esclusi i Danni causati da:

- a) straripamento di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- b) mareggiate e penetrazione di acqua marina, cedimento o franamento del terreno ancorché verificatisi a seguito di eventi atmosferici sopra descritti;
- c) formazione di ruscelli, Allagamento, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- d) sovraccarico neve tranne quanto disciplinato al punto 4. del presente articolo;
- e) gelo, valanghe o slavine, insufficiente deflusso dell'acqua piovana;
- f) umidità, stillicidio, trasudamento e infiltrazione;

ed anche i Danni al Contenuto o subiti da:

- g) Fabbricati in plastica o aperti da uno o più lati o incompleti nelle chiusure o nei Serramenti e relative Contenuto;
- h) insegne, antenne, cavi aerei, e simili installazioni esterne;
- i) tettoie e tende esterne;
- j) Cose all'aperto, ad eccezione di: serbatoi, recinzioni, cancelli ed impianti fissi per natura e destinazione;
- k) alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere.

3. ATTI VANDALICI DOLOSI E SABOTAGGIO

Atti vandalici dolosi e sabotaggio anche in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa.

Per i Danni derivanti da atti vandalici è previsto un limite di Indennizzo pari all'80% del Capitale assicurato risultante nella Polizza per ogni bene assicurato (Fabbricato e/o Contenuto). L'Assicurato, inoltre, per ogni Sinistro terrà a suo carico una Franchigia di Euro 500 (cinquecento).

Sono esclusi i Danni:

- al Contenuto;
- da furto, rapina, consumati o tentati, smarrimento, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- da imbrattamento dei muri esterni dell'Abitazione e delle sue Dipendenze;
- avvenuti durante occupazione non militare che duri più di 5 giorni consecutivi, diversi da Incendio, Esplosione o Scoppio, Implosione, caduta di aeromobili, loro parti o Cose da essi trasportate;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- da terrorismo.

Condizioni di Assicurazione

TIM Protezione Casa Deluxe



Contratto di Assicurazione Danni a protezione dell'Abitazione e del Nucleo Familiare

4. ESPLOSIONE

Esplosione anche provocata da sostanze od ordigni esplosivi.

5. URTO VEICOLI

Urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti all'Assicurato o Contraente, né al suo servizio in transito sulle aree che non siano di loro esclusiva pertinenza, anche quando non vi sia sviluppo di Incendio.

6. FUMO, GAS E VAPORI

Fumo, gas e vapori fuoriusciti dagli impianti dell'Abitazione, per la produzione di calore, a seguito di guasto. La copertura opera solo per gli impianti collegati con adeguate condutture ad appositi camini.

Sono esclusi i Danni determinati da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione.

7. CADUTA AEROMOBILI

Caduta di aeromobili, loro parti o Cose da questi trasportate, compresi i Danni causati da caduta di satelliti e meteoriti;

8. ONDA SONICA

Onda di pressione, urto o bang sonico, provocati dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere.

9. ACQUA CONDOTTA

Fuoriuscita di acqua condotta, a seguito di rottura accidentale di:

- pluviali e grondaie;
- impianti idrici ed igienico-sanitari, di riscaldamento e condizionamento installati nell'Abitazione;
- elettrodomestici e relativi raccordi metallici e in PVC, **con esclusione di quelli realizzati, in tutto o in parte, in gomma.**

Sono esclusi i Danni:

- a) **al Contenuto;**
- b) **da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;**
- c) **da gelo nel caso in cui l'Abitazione Saltuaria;**
- d) **conseguenti a gelo dovuti a rottura di tubazioni o condutture, interrate o installate all'esterno del Fabbricato;**
- e) **da usura, corrosione, difetti di materiali o carenza di manutenzione;**
- f) **derivanti da occlusione di fognature o rigurgito delle stesse;**
- g) **provocati da colaggi o Rotture degli impianti automatici di estinzione;**
- h) **causati da rottura di tubi di gomma e di Tubi interrati.**

Per i Danni derivanti da fuoriuscita di acqua condotta la Compagnia non pagherà, per Anno assicurativo e per uno o più Sinistri, una somma superiore a Euro 1.500 (millecinquecento).

Qualora, in caso di Sinistro, l'Assicurato scelga la liquidazione del danno con la forma di RIPARAZIONE DIRETTA di cui all'art. 40, la Garanzia opererà senza Franchigie né Scoperti, se invece l'Assicurato opterà per l'Indennizzo ordinario, per ogni Sinistro terrà a suo carico una Franchigia di Euro 300 (trecento).

10. TRABOCCAMENTO ACQUA

Fuoriuscita di acqua a seguito di traboccamento degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento, **per occlusione delle relative tubazioni**, il tutto se al servizio del Fabbricato, del maggior immobile di cui forma eventualmente parte o di Fabbricati contigui.

Sono esclusi:

- a) **al Contenuto;**
- b) **i Danni derivanti da rigurgito delle fognature;**
- c) **le spese di demolizione e ripristino di parti del Fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare l'occlusione che ha dato origine allo spargimento di acqua.**

Condizioni di Assicurazione

TIM Protezione Casa Deluxe



Contratto di Assicurazione Danni a protezione dell'Abitazione e del Nucleo Familiare

Per i Danni derivanti da fuoriuscita di acqua a seguito di traboccamento, la Compagnia non pagherà, per Anno assicurativo e per uno o più Sinistri, una somma superiore a Euro 1.000 (mille).

Qualora, in caso di Sinistro, l'Assicurato scelga la liquidazione del danno con la forma di RIPARAZIONE DIRETTA di cui all'art. 40, la Garanzia opererà senza Franchigie né Scoperti, se invece l'Assicurato opterà per l'Indennizzo ordinario, per ogni Sinistro terrà a suo carico una Franchigia di Euro 300 (cinquecento).

La Compagnia, nel rispetto dei Capitali assicurati, quando conseguenti agli eventi previsti in Polizza indennizza inoltre:

11. GUASTI PER IMPEDIRE O ARRESTARE L'INCENDIO

I guasti causati ai beni assicurati allo scopo di impedire o arrestare l'Incendio e le spese di salvataggio previste dall'art. 1914 c.c.;

12. SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO

Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare alla discarica idonea più vicina i residui del Sinistro indennizzabile, **esclusi materiali tossici e nocivi; la Garanzia è prestata sino alla concorrenza del 10% dell'Indennizzo pagabile a termini di Polizza per i Danni all'Abitazione e al suo Contenuto.**

13. SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEL GUASTO

Le spese per la ricerca e la riparazione dei guasti che hanno causato la rottura accidentale di pluviali, di grondaie, di impianti idrici ed igienici, con conseguente fuoriuscita di acqua condotta, purché il Danno da acqua sia indennizzabile in base al punto 9. **ACQUA CONDOTTA.**

Si rimborsano le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le parti di condutture e relativi raccordi nei muri e nei pavimenti che hanno dato origine allo spargimento d'acqua, comprese le spese per demolire o ripristinare il muro o i pavimenti.

Per tale Garanzia la Compagnia non pagherà, per Anno assicurativo e per uno o più Sinistri, una somma superiore a Euro 1.500 (millecinquecento).

Qualora, in caso di Sinistro, l'Assicurato scelga la liquidazione del danno con la forma di RIPARAZIONE DIRETTA di cui all'art. 40 la Garanzia opererà senza Franchigie né Scoperti, se invece l'Assicurato opterà per l'Indennizzo ordinario, per ogni Sinistro terrà a suo carico una Franchigia di Euro 300 (trecento).

14. SPESE DI RICERCA E RIPRISTINO DA DISPERSIONE DI GAS

La Garanzia ricerca del guasto è operante anche per le tubazioni del gas, di competenza dell'Assicurato e poste al servizio esclusivo dell'Abitazione, in caso di dispersione dai relativi impianti di distribuzione, **purché accertata dall'Azienda erogatrice e che comporti la sospensione dell'erogazione da parte della stessa.**

Sono comprese le spese sostenute per:

- riparare o sostituire le tubazioni (o parti di esse) e i relativi raccordi che hanno originato la dispersione del gas;
- demolire e ricostruire le parti del Fabbricato necessariamente interessate dalle operazioni di ripristino delle tubazioni sopraindicate;
- sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del Sinistro.

Per tale Garanzia la Compagnia non pagherà, per Anno assicurativo e per uno o più Sinistri, una somma superiore a Euro 1.000 (mille).

Qualora, in caso di Sinistro, l'Assicurato scelga la liquidazione del danno con la forma di RIPARAZIONE DIRETTA di cui all'art.40, la Garanzia opererà senza Franchigie né Scoperti, se invece l'Assicurato opterà per l'Indennizzo ordinario, per ogni Sinistro terrà a suo carico una Franchigia di Euro 500 (cinquecento).

Art. 36 - Estensioni di Garanzia INCENDIO E RISCHI ACCESSORI (sempre operanti)

a) RICORSO TERZI

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **con il massimo di Euro 100.000 (centomila) delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese** - quale civilmente responsabile ai sensi di Legge - per

Condizioni di Assicurazione

TIM Protezione Casa Deluxe



Contratto di Assicurazione Danni a protezione dell'Abitazione e del Nucleo Familiare

Danni materiali e diretti cagionati alle Cose di terzi da Incendio, Esplosione, Scoppio non causato da ordigni esplosivi e indennizzabile a termini di Polizza.

L'Assicurazione non comprende i Danni:

- a Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Compagnia avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque Transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i genitori del coniuge, i figli dell'Assicurato nonché ogni altra persona stabilmente convivente con l'Assicurato;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 c.c., nonché gli amministratori delle medesime.

b) IMPIANTI FOTOVOLTAICI e/o SOLARI TERMICI

L'Assicurazione è estesa:

- agli Impianti fotovoltaici e/o solari termici fissi, al servizio dell'Abitazione indicata in Polizza. La presente estensione di copertura è riferita esclusivamente alle Garanzie "INCENDIO, FULMINE, IMPLOSIONE E SCOPPIO" di cui all'art. 35, punto 1 ed "ESPLOSIONE" di cui all'art. 35, punto 6.

Gli impianti devono essere stati installati e collaudati in conformità con le disposizioni normative in vigore, così come comprovato dal certificato di collaudo o dalla dichiarazione di conformità dell'impianto che il Contraente ha l'obbligo di presentare in caso di Sinistro.

L'estensione di Garanzia è operante purché gli impianti si trovino nelle ubicazioni indicate in Polizza (se totalmente o parzialmente integrati) o comunque nelle immediate vicinanze delle stesse - massimo 300 mt in linea d'aria - per gli impianti a terra.

Art. 37 - Garanzia Rischio Locativo

Se l'Abitazione indicata in Polizza è in uso dell'Assicurato a titolo di locazione o comodato, la Compagnia, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 c.c., indennizza, secondo le condizioni di Polizza e con le norme che regolano il Sinistro per la SEZIONE 3 – INCENDIO E RISCHI ACCESSORI, i Danni materiali direttamente cagionati da Incendio, Esplosione, Scoppio e fumo, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato, ai locali tenuti in locazione dallo stesso.

L'Indennizzo verrà corrisposto tenendo conto dello stato di conservazione, d'uso e di ogni altra circostanza concomitante.

Il Capitale assicurato comprende anche le migliorie, addizioni e trasformazioni apportate dall'Assicurato le cui spese di ricostruzione o ripristino debbano essere dallo stesso sostenute.

In questo caso se il Danno risulterà superiore al 30% del Valore a Nuovo del Fabbricato la Compagnia pagherà il solo valore del materiale danneggiato o distrutto; la restante parte sarà corrisposta previo benessere del proprietario ed a riparazione o ricostruzione avvenuta.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 38 - Esclusioni

Ferme le esclusioni previste nelle singole Garanzie, sono esclusi i Danni:

- a) al Contenuto;

Condizioni di Assicurazione

TIM Protezione Casa Deluxe



Contratto di Assicurazione Danni a protezione dell'Abitazione e del Nucleo Familiare

- b) ai Fabbricati che non rispondano alle Caratteristiche costruttive indicate all'art. 33 – “Caratteristiche costruttive dei Fabbricati” ed al loro Contenuto;
- c) causati da atti di guerra, insurrezione, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo quanto previsto all'art. 35 - “Garanzia INCENDIO E RISCHI ACCESSORI” al punto 5. - atti vandalici dolosi e sabotaggio;
- d) commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- e) causati da Terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti;
- f) di smarrimento, Furto, Rapina, estorsione o imputabili a qualsiasi ammanco dei beni assicurati, avvenuti in occasione degli eventi coperti dall'Assicurazione;
- g) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno Scoppio o Implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetto di materiale;
- h) da gelo e acqua condotta, salvo quanto previsto all'art. 35 - “Garanzia INCENDIO E RISCHI ACCESSORI” al punto 11. - fuoriuscita di acqua condotta;
- i) subito dagli Impianti fotovoltaici e/o Impianti solari termici, salvo quanto previsto all'art. 36 - “Estensioni di Garanzia INCENDIO E RISCHI ACCESSORI” alla lettera b) IMPIANTI FOTOVOLTAICI e/o SOLARI TERMICI;
- j) conseguenti ad Esplosione che derivi dalla detenzione illegale di sostanze o ordigni esplosivi conosciuta dal Contraente o dall'Assicurato;
- a) indiretti, quali profitti sperati, danni del mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi;
- k) causati da Esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- l) da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- m) da cedimento, franamento o smottamento del terreno;
- n) da Fenomeno Elettrico;
- o) da sovraccarico neve.

VALORE DELLE COSE ASSICURATE

Art. 39 - Valore delle Cose assicurate

La determinazione del Danno viene effettuata separatamente per ogni partita assicurata e in base agli eventuali sottolimiti indicati in Polizza.

L'Assicurazione è prestata nella forma a Primo Rischio assoluto, indipendentemente dal valore del bene al momento del Sinistro, il danno viene liquidato sino alla concorrenza del Capitale assicurato di Euro 200.000 (duecentomila) senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 c.c..

La Compagnia rimborsa le spese di ricostruzione a Nuovo delle parti distrutte o danneggiate **entro il limite del Capitale assicurato e con il massimo del doppio del Valore allo stato d'uso delle stesse al momento del Sinistro**, dedotto il valore dei residui, senza tener conto del grado di vetustà, stato di conservazione ed uso, tipo di costruzione, ed escludendo il valore del terreno.

Le spese di ricostruzione devono essere riferite al preesistente tipo e genere dell'Abitazione; pertanto, le eventuali migliorie sono a carico del Contraente.

Art. 40 - RIPARAZIONE DIRETTA

Con la RIPARAZIONE DIRETTA, l'Assicurato ha la possibilità di usufruire dell'intervento di una rete di artigiani messi a disposizione dai Periti incaricati dalla Compagnia.

L'Assicurato, in relazione alle Garanzie prestate all'art. 35 - Garanzia INCENDIO E RISCHI ACCESSORI, limitatamente ai punti:

- 9 - ACQUA CONDOTTA
- 10 - TRABOCCAMENTO ACQUA
- 14 – SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEL GUASTO
- 17 - SPESE DI RICERCA E RIPRISTINO DA DISPERSIONE DI GAS

Condizioni di Assicurazione

TIM Protezione Casa Deluxe



Contratto di Assicurazione Danni a protezione dell'Abitazione e del Nucleo Familiare

per Sinistri in cui l'importo presumibile del Danno risulti non superiore a Euro 1.500 (millecinquecento), potrà liberamente scegliere al momento della denuncia del Sinistro, di usufruire del servizio di RIPARAZIONE DIRETTA del Danno.

La scelta della procedura di RIPARAZIONE DIRETTA consente all'Assicurato, per danni fino a Euro 1.500 (millecinquecento), di non vedersi applicare Franchigie e/o Scoperti e di non dover anticipare il costo della riparazione.

In particolare:

- a) se il Danno preventivato dal Perito incaricato dalla Compagnia non supera l'importo di Euro 1.500 (millecinquecento):
 - l'Assicurato potrà scegliere il servizio di Riparazione Diretta al fine di effettuare gli interventi di ripristino indicati nel preventivo, conferendo all'artigiano riparatore indicato dal Perito, mandato di incassare l'Indennizzo dovuto dalla Compagnia e autorizzando lo stesso a pagare tale Indennizzo direttamente al riparatore;
 - al termine dei lavori di ripristino, il riparatore emetterà la relativa fattura nei confronti dell'Assicurato; la Compagnia, valutata l'indennizzabilità del Danno, pagherà l'Indennizzo dovuto al riparatore, fino all'importo massimo di Euro 1.500 (millecinquecento), senza alcun esborso a carico dell'Assicurato, neanche a titolo di Franchigia e/o Scoperto;
 - tale pagamento estinguerà il debito dell'Assicurato verso il riparatore per le riparazioni effettuate, nonché quello della Compagnia verso l'Assicurato per l'Indennizzo dovuto, con effetto liberatorio nei confronti dell'Assicurato;
- b) se l'importo preventivato supera il limite di Euro 1.500 (millecinquecento), non potrà essere utilizzata la RIPARAZIONE DIRETTA, per cui il Sinistro verrà gestito dalla Compagnia secondo i criteri dell'Indennizzo ordinario, con applicazione al Danno accertato delle Franchigie e/o Scoperti previsti;
- c) qualora non possa essere garantita la fattibilità degli interventi in RIPARAZIONE DIRETTA (ad esempio in caso di indisponibilità della rete di artigiani riparatori) la Compagnia si riserva il diritto di procedere alla liquidazione con la modalità dell'Indennizzo ordinario: in questi casi resta comunque confermata l'eliminazione di Franchigie e/o Scoperti (pertanto senza loro applicazione al Danno accertato).
- d) qualora il Sinistro risultasse non indennizzabile, il Perito si riserva di segnalarlo all'Assicurato; quest'ultimo potrà decidere in autonomia e senza riconoscimento alcuno da parte della Compagnia, se procedere comunque con la Riparazione Diretta, il tutto a proprie spese.

Per quanto qui non espressamente disciplinato valgono le norme della presente sezione "Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri".

In alternativa a quanto sopra descritto, l'Assicurato potrà liberamente optare per la modalità di Indennizzo ordinario senza avvalersi del servizio di RIPARAZIONE DIRETTA. In questo caso la Compagnia pagherà quanto eventualmente dovuto direttamente all'Assicurato, con l'applicazione di eventuali Franchigie e/o Scoperti al Danno accertato.

La Riparazione diretta opera in Italia.

Art. 41 - Rinuncia al diritto di rivalsa

Salvo il caso di dolo, la Compagnia rinuncia ad azione di rivalsa (art. 1916 del Codice Civile) verso parenti ed affini dell'Assicurato, quali responsabili del Danno, a condizione che l'Assicurato non eserciti azione di risarcimento verso gli stessi.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 42 - Cosa fare in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il Danno, adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero dei beni sottratti e per la conservazione e la custodia di quelli rimasti, anche se danneggiati;
- b) avvisare la Compagnia entro 3 giorni da quando ha avuto conoscenza del Sinistro o da quando ne ha avuto possibilità, così come indicato dall'art. 1913 c.c.;
- c) presentare tempestivamente denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo; nella denuncia dovrà essere

Condizioni di Assicurazione

TIM Protezione Casa Deluxe



Contratto di Assicurazione Danni a protezione dell'Abitazione e del Nucleo Familiare

indicato: il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del Danno, indicando la Compagnia come Assicuratore dei beni danneggiati o distrutti. La copia della denuncia dovrà poi essere trasmessa alla Compagnia;

- d) fornire alla Compagnia una distinta particolareggiata dei beni distrutti o danneggiati, con l'indicazione del rispettivo valore, entro i 5 giorni successivi all'avviso, se contiene informazioni diverse da quelle già fornite nell'avviso di Sinistro;

Se l'Assicurato o il Contraente non rispetta uno degli obblighi indicati alle lettere a) e/o b), può perdere totalmente o parzialmente il diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c..

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alla lettera a) sono a carico della Compagnia come indicato all'art. 1914 c.c..

L'Assicurato deve, altresì:

- e) conservare i beni rimasti illesi, le tracce e i residui del Sinistro, fino a quando il Perito incaricato dalla Compagnia abbia effettuato il sopralluogo per stimare il Danno. Se non viene richiesto il sopralluogo, le tracce ed i residui del Sinistro devono essere conservati fino a quando la Compagnia liquida il Danno, senza, per questo, avere diritto ad alcuna Indennità;

predisporre un elenco dettagliato dei Danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, sottratti o danneggiati, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione qualsiasi documento (scontrini, fatture, registri, conti, etc.) che possa essere richiesto dalla Compagnia o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche da effettuare anche presso terzi.

La denuncia di Sinistro può essere indirizzata a:

- per posta: Net Insurance S.p.A. c/o Casella Postale 106, 26100 CREMONA - Italia
- per e-mail: claims@netinsurance.it.

Art. 43 - Procedura per la valutazione del Danno

L'ammontare del Danno è concordato dalla Compagnia, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o con una persona da lui designata. Alternativamente le Parti, di comune accordo, possono nominare due Periti, uno per Parte, con apposito atto unico.

I due Periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs 28/2010 e successive modifiche, avanti ad organismo di mediazione abilitato.

Art. 44 - Mandato ai Periti

I Periti devono:

- indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- verificare che le descrizioni e le dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali siano esatte e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze non comunicate che avrebbero mutato il Rischio, e verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi previsti cui all'art. 42 - "Cosa fare in caso di Sinistro";
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati e le caratteristiche dell'Abitazione assicurata, determinando il valore che avevano al momento del Sinistro secondo i criteri fissati dalle presenti Condizioni di Assicurazione;
- procedere alla stima ed alla liquidazione del Danno e delle spese in conformità delle disposizioni contrattuali.

Condizioni di Assicurazione

TIM Protezione Casa Deluxe



Contratto di Assicurazione Danni a protezione dell'Abitazione e del Nucleo Familiare

Nel caso di procedura per la valutazione del Danno effettuata ai sensi dell'art. 43 - **"Procedura per la valutazione del Danno"**, se nominato un collegio peritale, i risultati delle loro operazioni devono essere raccolti in apposito verbale, allegando le stime dettagliate. Il verbale deve essere redatto in doppia copia, una per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere c. e d. del presente articolo, sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano ad impugnarle, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali. Le Parti hanno invece sempre diritto ad azioni o eccezioni inerenti l'indennizzabilità del Danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere riportato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti non sono tenuti ad osservare alcuna formalità giudiziaria.

Art. 45 - Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività della Garanzia, valutato il Danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia deve provvedere al pagamento dell'Indennizzo, entro 30 giorni dalla data di perfezionamento dell'atto di liquidazione del Danno, sempre che non sia stata fatta opposizione in base all'art. 2742 c.c..

Art. 46 - Anticipo sull'Indennizzo

Per i soli Sinistri della Sezione 3 - INCENDIO E RISCHI ACCESSORI, fermo il disposto dell'art. 45 - **"Pagamento dell'Indennizzo"** - e a richiesta del Contraente - l'Assicurato ha diritto ad ottenere un acconto, sulla base delle stime preliminari effettuate dalla Compagnia, pari al 50% dell'ammontare presumibile del Danno, **a condizione che:**

- **l'Assicurato/Contraente abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 46 - "Cosa fare in caso di Sinistro", e che ne faccia esplicita richiesta;**
- **non esistano dubbi e/o non siano state formalizzate contestazioni sulla indennizzabilità del Danno;**
- **l'Indennizzo presumibile non sia inferiore a Euro 30.000 (trentamila);**
- **non esistano impedimenti contrattuali (vincoli, interessi di terzi, ipoteche).**

La Compagnia corrisponderà l'anticipo dopo 60 giorni dalla data di denuncia del Sinistro sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque superare Euro 50.000 (cinquantamila) qualunque sia l'entità del Danno stimato.

La liquidazione finale avverrà con saldo attivo o passivo, vale a dire decurtata dell'anticipo sull'Indennizzo già versato.

Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'Indennizzo.

Condizioni di Assicurazione

TIM Protezione Casa **Deluxe**



Contratto di Assicurazione Danni a protezione dell'Abitazione e del Nucleo Familiare

CONTATTI UTILI

Sito www.netinsurance.it

PER DENUNCIARE UN SINISTRO RELATIVO A RESPONSABILITA' CIVILE O INCENDIO.

- Per posta: Net Insurance S.p.A. c/o Casella Postale 106, 26100 CREMONA
- Per e-mail: claims@netinsurance.it

PER PRESTAZIONI DELLA GARANZIA ASSISTENZA:

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.

- dall'Italia al numero verde: **800 542 009**
- dall'estero al numero: **+39.02.58.28.65.49**
- se impossibilitato a telefonare, potrà inviare un telegramma o una raccomandata a: **EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI).**
- oppure inviare un fax al numero: **+39.02.58.47.72.01**

PER TUTTE LE ALTRE INFORMAZIONI

- Numero Verde **800 180995** (Contact Center)
- Sito www.netinsurance.it/wecare/
- e-mail: wecare@netinsurance.it

PER INOLTARE UN RECLAMO

- Net Insurance S.p.A. - C.A. Ufficio Reclami – Via Giuseppe Antonio Guattani, 4 - 00161 ROMA
- Fax +39 06 89326570
- PEC ufficio.reclami@pec.netinsurance.it

Informazioni ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016

La Compagnia **Net Insurance S.p.A.** (più avanti, anche l'“Assicuratore”) con sede legale in via Giuseppe Antonio Guattani, 4 – 00161 Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (più avanti, anche il “Regolamento”), ed in coerenza del principio di trasparenza e consapevolezza delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati, rende le presenti informazioni.

1) Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento è la Compagnia **Net Insurance S.p.A.**, con sede legale in via Giuseppe Antonio Guattani, 4 – 00161 Roma, alla quale l'interessato, anche per il tramite del contraente, ha fornito i propri dati personali.

2) Tipologia e fonte dei dati

I dati personali trattati dalla Compagnia, a seconda della tipologia di polizza da lei sottoscritta, sono i dati personali Suoi, dei Suoi familiari, degli assicurati e di terzi beneficiari (ove applicabile) o aventi titolo sui beni assicurati, da Lei forniti nel corso del rapporto con il Titolare (sia nella fase di valutazione del rischio, sia nella successiva fase liquidativa).

Tali dati personali potranno includere, a titolo esemplificativo, dati identificativi, anagrafici e professionali, stato civile, informazioni finanziarie (inclusi i premi), dati bancari e dati relativi a documenti personali e qualsiasi altro beneficiario, nonché eventualmente dati giudiziari, quali dati idonei a rilevare provvedimenti giudiziari a Suo carico ovvero sanzioni dipendenti da reato o la sua qualità di indagato o imputato in processi penali.

Il mancato conferimento di tali dati, essendo necessario e/o strumentale all'esecuzione dei servizi e delle prestazioni richieste potrebbe non rendere possibile l'esecuzione del/dei contratto/i di assicurazione.

Può accadere, inoltre, che nel corso della durata del/dei contratto/i che Lei intende sottoscrivere in data odierna ovvero di altri eventuali ulteriori contratti di assicurazione che dovesse sottoscrivere in seguito (di seguito anche “**il/i Contratto/i**”) al fine dell'esecuzione di specifiche operazioni, venga in possesso di categorie particolari di dati (quali, ad esempio, dati idonei a rivelare lo stato di salute). Per il trattamento di tali dati la legge richiede il Suo consenso da manifestarsi in modo esplicito e per iscritto. Il mancato conferimento del consenso per le categorie particolari di dati, essendo necessario e/o strumentale all'esecuzione dei servizi e delle prestazioni richieste potrebbe non rendere possibile l'esecuzione del/i Contratto/i.

3) Finalità e base giuridica del trattamento dei dati

Net Insurance tratterà i Suoi dati personali, ivi ricomprese categorie particolari di dati e dati giudiziari per le seguenti principali finalità:

- finalità connesse all'emissione del/i Contratto/i, finalità connesse all'esecuzione degli obblighi derivanti dal Contratto assunti dalla Compagnia (ad esempio gestione amministrativa del rapporto, gestione dei sinistri, gestione dei premi e di eventuali richieste di indennizzo). La base giuridica di tali attività di trattamento si riviene nella necessità di dare esecuzione e gestire il Contratto di cui Lei è parte o le misure precontrattuali adottate su Sua richiesta; per le sole categorie particolari di dati la base giuridica si individua nel Suo consenso;
- finalità connesse all'adempimento di obblighi previsti da leggi (es. normativa Antiriciclaggio, prevenzione del terrorismo), da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla Legge e da Organismi di Vigilanza e Controllo. La base giuridica è individuata dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale cui la Compagnia è soggetta;
- finalità di prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali ovvero difendere in fase stragiudiziale e giudiziale i diritti della Compagnia. La base giuridica si individua nel perseguimento del legittimo interesse della Compagnia alla prevenzione dei fenomeni di frode in materia assicurativa e nella tutela dei diritti dello stesso derivanti dalla legge o dai contratti di cui è parte.

Il conferimento dei dati personali ed il trattamento degli stessi da parte della Compagnia per le finalità di cui ai punti precedenti è necessario ed in mancanza della Compagnia non potrà dar seguito alla conclusione del Contratto o all'esecuzione di attività connesse alla sua esecuzione, ivi inclusa la liquidazione dei sinistri.

Inoltre, la Compagnia tratterà i suoi dati personali ad esclusione di quelli di natura particolare e giudiziari:

- previo consenso specifico, anche per finalità di marketing e/o profilazione, realizzate sia con modalità automatizzata (es. email, sms, fax) sia con modalità non automatizzate (es. posta ordinaria, telefono con operatore) di contatto, quali a mero titolo esemplificativo, ricerche di mercato, indagini statistiche, anche intese a rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela, invio di comunicazioni personalizzate su prodotti e servizi della Compagnia, anche sulla base delle Sue abitudini e dei Suoi



interessi. Il conferimento dei dati per tali finalità è del tutto facoltativo e la decisione di non concedere tali consensi non inficerà l'esecuzione del rapporto con la Compagnia, precludendole solo la possibilità di ricevere materiale commerciale e promozionale. La base giuridica di questi trattamenti si individua nel Suo consenso espresso.

4) Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli di natura particolare:

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate nel Regolamento;
- b) avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità suddette, e, comunque, in modo da garantire la sicurezza dei dati stessi;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e/o da altri soggetti in qualità di responsabili e/o autorizzati al trattamento.

5) Destinatari dei dati

- a) I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 3 - ad altri soggetti della filiera assicurativa, quali coassicuratori, riassicuratori, società di archiviazione, società di gestione dei sinistri, fiduciari peritali e legali, enti di controllo (IVASS, CONSAP, UIF, Banca d'Italia), Autorità Giudiziaria ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati personali è obbligatoria per legge o per la finalità di conclusione / esecuzione del contratto assicurativo.
- b) Inoltre, i dati personali possono essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui al punto 3, a Compagnie del Gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate,) ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
- c) I dati personali potranno essere comunicati, ove necessario, a soggetti facenti parte della c.d. "catena assicurativa" e che operano in qualità di titolari autonomi del trattamento (in particolare canali di acquisizione di contratti di assicurazione e loro collaboratori, assicuratori, coassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati, medici, periti ed altri consulenti, strutture sanitarie, agenzie investigative, servi di spedizione etc.), banche e organismi associative consortili del settore assicurativo (ANIA e conseguentemente le imprese di assicurazioni ad essa associate), IVASS, UIF ed altre Autorità Pubbliche nonché persone, società, associazioni che svolgono servizi di assistenza e/o consulenza per Net Insurance (es. in materia contabile, amministrativa, finanziaria), società o soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Compagnia.

L'elenco dei soggetti cui i dati potranno essere comunicati o che agiscono in qualità di Responsabili del trattamento è disponibile, su richiesta, all'indirizzo responsabileprotezionedati@netinsurance.it ovvero presso la sede della Compagnia.

I dati non sono generalmente trasferiti fuori dall'unione europea; tuttavia, ove per specifiche esigenze connesse alla sede dei servizi resi dai fornitori, fosse necessario trasferire i dati verso Paese situati fuori dallo Spazio economico Europeo, anche in Paesi che non offrono protezione adeguata, Net Insurance si impegna a garantire livelli di tutela e salvaguardia anche di carattere contrattuale adeguati secondo le norme applicabili, ivi inclusa la stipulazione di clausole contrattuali tipo (si potrà richiedere al DPO/Responsabile per la protezione dei dati personali – all'indirizzo responsabileprotezionedati@netinsurance.it ovvero con lettera raccomandata indirizzata alla Compagnia – copia degli impegni assunti dai terzi nel contesto di tali clausole nonché l'elenco dei Paesi situati fuori dallo Spazio Economico Europeo dove sono trasferiti i dati).

6) Periodo di conservazione dei dati

L'Assicuratore, fatta salva la gestione di eventuale contenzioso e la vigente normativa fiscale e tributaria, è obbligato a conservare i dati personali:

- riguardo ai contratti assicurativi, per cinque anni dalla data in cui il contratto ha cessato di avere effetto e per cinque anni dalla data di eliminazione senza pagamento di indennizzo o del pagamento di tutti gli importi dovuti a titolo di risarcimento e di spese dirette (Art. 8 del Regolamento ISVAP n.27/2008);
- riguardo ad ogni altro documento / contratto, per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione (art. 2220 del Codice Civile).

7) Diritti dell'Interessato

7.1) Il Regolamento conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti in relazione ai dati personali comunicati, che potranno essere esercitati nei limiti e in conformità a quanto previsto dalla normativa:

- Diritto di accesso ai suoi dati personali (art. 15);
- Diritto di rettifica (art. 16);
- Diritto di cancellazione (diritto all'oblio) (art. 17);
- Diritto di limitazione di trattamento (art. 18);
- Diritto alla portabilità dei dati (art. 20);
- Diritto di opposizione (art. 21);



- Diritto di contattare il Responsabile della protezione dei dati (DPO) per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali e all'esercizio dei diritti derivanti dal Regolamento. Il DPO può essere contattato come indicato nel successivo punto;

7.2) Per esercitare i diritti, può scrivere a:

NET INSURANCE S.p.A.

Responsabile Protezione Dati

Via Giuseppe Antonio Guattani, 4,

00161 Roma

ResponsabileProtezioneDati@netinsurance.it

ResponsabileProtezioneDati@pec.netinsurance.it

7.3) Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giudiziale, Lei ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità a cui è demandato il controllo del rispetto del regolamento; per l'Italia: il Garante per la protezione nelle seguenti modalità:

- a) raccomandata A/R indirizzata a Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma
- b) messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a protocollo@pec.gpdp.it.